



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

APRILE 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	38
SEZIONE TERZA	53
SEZIONE QUARTA	72
SEZIONE QUINTA	84
SEZIONE SESTA	100

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. **U**, **Sentenza n. 13808 del 24/10/2024** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287855-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: DE FELICE ALVARO. P.M. POMPEO ALFREDO - PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 17/01/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Forma della dichiarazione o dell'elezione di domicilio - Richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio - Sufficienza - Indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale - Necessità.

In tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 1177 del 2024 Rv. 286088-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01, N. 17055 del 2024 Rv. 286357-01, N. 19547 del 2024 Rv. 286521-01

Massime precedenti Vedi: N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 22287 del 2024 Rv. 286625-01, N. 23275 del 2024 Rv. 286361-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 13808 del 24/10/2024** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287855-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: DE FELICE ALVARO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 17/01/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Abrogazione per effetto della legge n. 11 del 2024 - Applicabilità alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 - Sussistenza.

La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 13783 del 26/09/2024** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287756-03**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: MASSINI GIACOMO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE VICENZA, 23/06/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Funzione recuperatoria - Sussistenza - Natura sanzionatoria - Ragioni - Funzione punitiva - Condizioni.

La confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2635, Cod. Civ. art. 2641 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32581 del 2022 Rv. 283725-01, N. 33429 del 2021 Rv. 282477-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264435-01, N. 41936 del 2005 Rv. 232164-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255037-01, N. 10561 del 2014 Rv. 258646-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 13783 del 26/09/2024** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287756-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: MASSINI GIACOMO. P.M. FIMIANI PASQUALE - MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE VICENZA, 23/06/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di denaro - Natura - Confisca diretta - Nesso di derivazione causale del bene rispetto al reato - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

La confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6577 del 2024 Rv. 285951-01, N. 36223 del 2024 Rv. 286945-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264437-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10561 del 2014 Rv. 258646-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255036-01, N. 29951 del 2004 Rv. 228166-01, N. 10280 del 2008 Rv. 238700-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 13783 del 26/09/2024** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287756-01**

SEZIONI UNITE

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **MASSINI GIACOMO. P.M. FIMIANI PASQUALE - MOLINO PIETRO.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE VICENZA, 23/06/2023

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca - Illecito plurisoggettivo - Principio solidaristico - Applicabilità - Esclusione - Accertamento del "quantum" conseguito da ciascun concorrente - Necessità - Sussistenza - Mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente - Ripartizione in parti uguali - Legittimità.

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2635, Cod. Civ. art. 2641 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19091 del 2020 Rv. 279494-01, N. 22073 del 2023 Rv. 284740-01, N. 26621 del 2018 Rv. 273256-01, N. 9102 del 2021 Rv. 280886-01, N. 25560 del 2015 Rv. 265292-01, N. 1999 del 2018 Rv. 272714-01, N. 29395 del 2018 Rv. 272968-01, N. 17713 del 2014 Rv. 259338-01, N. 33409 del 2009 Rv. 244839-01, N. 2488 del 2015 Rv. 261852-01, N. 36069 del 2020 Rv. 280322-01, N. 33755 del 2016 Rv. 267576-01, N. 5553 del 2014 Rv. 258342-01, N. 27072 del 2015 Rv. 264343-01, N. 10838 del 2007 Rv. 235832-01, N. 56451 del 2017 Rv. 273604-01

Massime precedenti Vedi: N. 11617 del 2024 Rv. 286073-02, N. 4902 del 2017 Rv. 269387-01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046-01, N. 24350 del 2024 Rv. 286548-01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828-01, N. 23203 del 2024 Rv. 286645-04, N. 10612 del 2024 Rv. 286168-01, N. 10690 del 2009 Rv. 243189-01, N. 4727 del 2021 Rv. 280596-01, N. 38034 del 2021 Rv. 282012-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2013 Rv. 255037-01, N. 31617 del 2015 Rv. 264435-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924-01

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16399 del 28/04/2025** Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287887-02

Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **GALATI VINCENZO.** Relatore: **GALATI VINCENZO.** Imputato: **E. P.M. SERRARO D' AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 03/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento - Durata massima del trattenimento di 60 giorni per l'esame della domanda - Perentorietà dei termini - Sindacabilità del termine impiegato per la decisione - Sussistenza.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ove venga presentata una domanda di protezione internazionale da una persona straniera irregolare trattenuta presso un centro di permanenza per i rimpatri, il suo trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dall'art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 14 del 2024, Rv. 670552-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 15765 del 2025 Rv. 287847-01, N. 15753 del 2025 Rv. 287841-01

Sez. 1, **Sentenza n. 16440 del 28/04/2025** Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287888-01

Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **VALIANTE PAOLO.** Relatore: **VALIANTE PAOLO.** Imputato: **A. P.M. CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE ORISTANO, 07/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Soggetto alloggio - Diritto di difesa - Interprete presente in udienza di convalida - Sufficienza - Condizioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il diritto di difesa del soggetto alloggio è soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento questorile nei suoi confronti, nonché dalla traduzione anche orale del contenuto e dell'esito della predetta udienza.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 15751 del 2025 Rv. 287812-01, N. 11068 del 2018 Rv. 272659-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02, N. 15746 del 2025 Rv. 287810-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 1, Sentenza n. 16399 del 28/04/2025 Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287887-01

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **E. P.M. SERRARO D' AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 03/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Esecuzione del rimpatrio funzionale al trattenimento - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida - Interesse a ricorrere - Sussistenza - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida mantiene, in mancanza di espressa rinuncia, la sua ammissibilità anche nel caso in cui venga eseguito il rimpatrio rispetto al quale il trattenimento dello straniero irregolare era funzionale, non potendosi escludere l'interesse del ricorrente al riconoscimento della dedotta illegittimità, che può assumere rilievo anche allo scopo di eliminare qualsiasi impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/2015 num. 142 art. 6 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 15759 del 2025 Rv. 287835-01, N. 15754 del 2025 Rv. 287842-02 Rv. 287842-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 16444 del 28/04/2025 Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287890-01

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VALIANTE PAOLO.** *Relatore:* **VALIANTE PAOLO.** *Imputato:* **C. P.M. SERRAO D'AQUINO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 27/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida del giudice di pace - Mancata verifica

SEZIONE PRIMA

delle ragioni addotte dal questore - Motivazione apparente - Sussistenza - Ricorribilità ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - Configurabilità.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 14/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02 Rv. 287568-03, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-01 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 16390 del 28/04/2025 Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287886-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: B. P.M. SERRARO D' AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 11/04/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Domanda di protezione internazionale - Procedura accelerata - Diniego della commissione territoriale - Istanza di sospensione - Mancata statuizione nel termine ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Effetti sulla proroga del trattenimento presso il CPR - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del procedimento giurisdizionale promosso contro il provvedimento della commissione territoriale, che, adottando la procedura accelerata, abbia dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale del richiedente, la mancata statuizione, nel termine previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego non influisce sulla legittimità della proroga del trattenimento, poiché i tempi e la durata della misura sono autonomamente disciplinati dall'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142 del 2015. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 5383 del 2025, Rv. 674144-01).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 35 bis com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 12 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16364 del 28/04/2025** Cc. (dep. **30/04/2025**) Rv. **287885-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**.
Imputato: **D. P.M. SERRARO D' AQUINO PASQUALE**. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 07/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ulteriore proroga - Convalida - Motivazione - Contenuto necessario - Indicazione - Fondamento.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-03, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01

Sez. 1, **Sentenza n. 16386 del 28/04/2025** Cc. (dep. **30/04/2025**) Rv. **287884-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **ALIFFI FRANCESCO**. Relatore: **ALIFFI FRANCESCO**. Imputato: **S. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 03/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimento di convalida o proroga della misura - Omessa traduzione nella lingua nota al soggetto alloggiato trattenuto - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'omessa traduzione, nella lingua dello straniero alloggiato trattenuto, del provvedimento di convalida o proroga della misura non integra di per sé causa di nullità, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, non essendo in ogni caso consentito alla parte di proporre ricorso per cassazione personalmente ed essendole riconosciuto, anche senza oneri personali ove sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato, la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione dell'atto, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, laddove, richiamando la disciplina del mandato di arresto europeo, non prevede che il provvedimento che dispone il trattenimento sia notificato allo straniero alloggiato previa traduzione in una lingua a lui nota).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005

SEZIONE PRIMA

num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Costituzione art. 117 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02 Rv. 287568-03, N. 32878 del 2019 Rv. 277111-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03, N. 17535 del 2024 Rv. 286476-01

Sez. 1, Sentenza n. 16441 del 28/04/2025 Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287889-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: U. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimenti di convalida e proroga - Impugnazione - Motivi di ricorso - Violazione di norme del codice di procedura civile - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i provvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per motivi afferenti a violazioni di norme del codice di procedura civile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pur riferendosi al solo giudizio di legittimità, richiama espressamente il solo art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., dispiegando una chiara influenza retrospettiva sulle norme processuali applicabili al rito nel precedente grado di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis", le doglianze civilistiche possono essere comunque prese in considerazione laddove compatibili con i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-02, N. 15759 del 2025 Rv. 287835-01, N. 15757 del 2025 Rv. 287844-03, N. 15754 del 2025 Rv. 287842-02 Rv. 287842-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-01

Sez. 1, Sentenza n. 15753 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287841-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: M. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Domanda di protezione internazionale - Rigetto della commissione territoriale per manifesta infondatezza - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, per poter ritenere derogato il principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura cd. accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza o di inammissibilità della richiesta protezione, determinandosi in caso contrario il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale. (Conf.: Sez. U civ., n. 11399 del 2024, Rv. 670895-02).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 17, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 19 PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 12 bis, Decreto Legge 23/10/2024 num. 158 art. 1, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 36, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-02

Sez. 1, Sentenza n. 15755 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287843-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: I. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 20/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione - Conseguenze - Decreto di convalida del trattenimento dello straniero irregolare - Annullamento senza rinvio in esito a ricorso per cassazione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto nelle more del ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento adottato dal giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta l'annullamento senza rinvio anche di quest'ultimo provvedimento per sopravvenuta mancanza di base legale, posto che la misura del trattenimento è sempre strumentale all'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02 Rv. 287568-03, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-01

Sez. 1, Sentenza n. 15754 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287842-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: D. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Controllo del giudice in sede di convalida o proroga del trattenimento - Acquisizione di elementi documentali incidenti sulla legittimità del decreto di espulsione e del decreto di trattenimento - Necessità.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di convalida o proroga del trattenimento il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 3843 del 2025, Rv. 673844-02).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-02

Sez. 1, Sentenza n. 15746 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287810-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: O. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Annula con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 10/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Proroghe - Condizioni e tempi - Potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Specificità dei motivi addotti nel provvedimento giudiziale che decide sulla proroga - Necessità.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore

SEZIONE PRIMA

corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale che decide sulla richiesta di proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-02

Sez. 1, Sentenza n. 15754 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287842-03

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: D. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere richiedenti protezione - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Interpretazione - Conseguenze.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va interpretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32763 del 2024, Rv. 673359-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15754 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287842-02

SEZIONE PRIMA

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: D. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Espulsione - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Onere della prova - Riparto - Valutazione del giudice - Contenuto.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti alla illegittimità della misura applicata ovvero dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 1483 del 2025, Rv. 673594-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02 Rv. 287568-03, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15746 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287810-02

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: O. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 10/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Prima proroga e proroghe successive - Presupposti - Differenze - Valutazione del giudice - Indicazione - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la valutazione cui è tenuto il giudice della proroga varia a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, e, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 370 del 2025, Rv. 673833-01). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto di proroga redatto su modulo precompilato nel quale il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni dell'affermata irrilevanza del precedente periodo di trattenimento subito dallo straniero per sei mesi).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 5, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-02 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15748 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287840-02

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **B. P.M. ROMANO GIULIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 17/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della CEDU - Necessità - Sindacato del giudice - Manifesta illegittimità del provvedimento - Valutazione della inespellibilità dello straniero - Ammissibilità.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-02 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03 Rv. 287362-01

Sez. 1, Sentenza n. 15747 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287838-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **Y. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 31/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida e proroga del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione e del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR - Diritto al riesame del provvedimento - Sussistenza - Ragioni - Precedente rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione della convalida o della proroga - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost. - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri dello straniero in attesa di espulsione, in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, nonché del richiedente protezione internazionale, già trattenuto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alla luce dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, trattandosi di disposizioni "self-executing" direttamente applicabili nell'ordinamento interno, senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza ovvero la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non operando in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 24721 del 2021, Rv. 662478-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 13, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 4, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 3, Regolam. Commissione CEE 26/06/2013 num. 609 art. 28 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 17/02/2007 num. 13 art. 5 bis, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 9556 del 2025 Rv. 287568-02 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15748 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287840-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: B. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 17/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida o proroga - Competenza della Corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento ex art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017 - Criteri di attribuzione degli affari alle sezioni distaccate - Violazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Conflitto di competenza - Configurabilità - Esclusione.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nell'ambito della competenza della corte di appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida o proroga, stabilita dall'art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come aggiunto dall'art. 16 del citato d.l. n. 145 del 2024, la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, essendo la seconda una semplice articolazione dell'unico ufficio giudiziario da cui dipende, né può configurarsi alcun conflitto di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Nuovo Cod. Proc.

SEZIONE PRIMA

Pen. art. 606, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 59, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 5 com. 2 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 42172 del 2006 Rv. 235571-01, N. 36352 del 2004 Rv. 230268-01, N. 5209 del 2013 Rv. 254510-01

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15757 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287844-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.** *Imputato:* **B. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/04/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Assistenza agli stranieri presso gli "hotspot" - Doveri di informazione sulla procedura di protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento - Portata.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere espressa chiaramente e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che preventivamente la persona è stata compiutamente informata. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02

Sez. 1, Sentenza n. 15751 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287812-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **N. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 21/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Giudizio di legittimità ex art. 14, comma 6, d.lgs.

SEZIONE PRIMA

n. 286 del 1998 - Facoltà di nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto del trattenuto - Legittimità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi del novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è rituale la nomina difensiva effettuata da un prossimo congiunto della persona trattenuta presso un centro di permanenza per i rimpatri, sussistendo il medesimo presupposto sostanziale - lo stato di privazione della libertà personale dell'interessato - delle situazioni indicate dall'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., ed attesa la necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nei ristretti termini di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Decreto Legisl. 26/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-02 Rv. 287568-01, N. 16140 del 2023 Rv. 284365-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-02 Rv. 287362-01

Sez. 1, Sentenza n. 15750 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287811-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: C. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 18/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida e proroga - Competenza della corte d'appello ex art. 5-bis d.l. n. 13 del 2017 - Individuazione - Criterio di prossimità territoriale - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale si proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale è competente - ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 - la corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore del luogo ove il trattenimento è in corso, dovendosi dare rilievo al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il centro ove la misura amministrativa è in atto, anche nel caso in cui il questore di tale luogo si sia limitato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ad assumere l'iniziativa sulla proroga, poi deliberata dall'organo giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B) PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 5 com. 2 PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-02 Rv. 287362-01

Sez. 1, Sentenza n. 15750 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287811-02

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: C. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 18/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ripartizione degli affari tra le diverse sezioni di una medesima corte d'appello - Violazione dei relativi criteri - Illegittimità della decisione - Esclusione.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il riparto di affari tra sezioni civili e penali della corte di appello competente a decidere sulla convalida e sulla proroga ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, spettante all'ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti, sicché l'eventuale violazione delle relative regole non è mai causa di nullità del giudizio e del suo esito decisorio. (Conf.: Sez. 6-3 civ., n. 16163 del 2018, Rv. 649431-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B) PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 491 del 2012 Rv. 251265-01

Sez. 1, Sentenza n. 15762 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287837-02

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: I. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 20/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Straniero condotto nei punti di crisi in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare - Mancata informazione in tema di protezione internazionale - Decreto di respingimento - Nullità - Decreto di trattenimento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, allo straniero condotto nei punti di crisi (cd. "hotspot"), dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adequata e preventiva informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 10819 del 2024, Rv. 671119-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto della Corte d'appello di convalida del trattenimento la quale, pur avendo argomentato sulla prova che lo straniero non aveva esercitato la facoltà di richiedere protezione nei due mesi

SEZIONE PRIMA

immediatamente successivi al suo ingresso in Italia e al suo respingimento, non aveva evidenziato elementi dimostrativi del fatto che tale inerzia fosse stata preceduta dalla somministrazione dell'informativa ex art. 10-ter d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 6, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15765 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287847-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: J. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 07/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Trattenimento ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Accoglimento o rigetto - Conseguenze.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la misura disposta nei confronti del richiedente protezione internazionale ex art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, è legittima fino all'adozione del provvedimento giurisdizionale sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il quale può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 15757 del 22/04/2025** Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287844-02

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: B. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/04/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Obbligo di informativa ex art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998 sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità - Prova.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale. (conf. Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-02).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02

Sez. 1, **Sentenza n. 15763 del 22/04/2025** Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287839-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: F. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 31/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Espulsione coatta - Possibilità di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel Paese di origine - Domanda di protezione internazionale - Gravità del reato commesso e irreperibilità nel procedimento - Cause ostative - Esclusione - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'espulsione coatta costituisce violazione dell'art. 3 CEDU ogni qualvolta lo straniero, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minacci nel Paese di origine, debba indirizzarsi verso altro Stato che lo possa ospitare, con la conseguenza che sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero sia stato condannato, sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 21667 del 2013, Rv. 627979-01). (Fattispecie relativa a trattenimento di cittadino pachistano, destinatario di provvedimento di espulsione, ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica perché condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen.).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 270 bis, Decreto Legisl. 18/12/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 com. 1 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/2015 num. 142 art. 6 com. 2 lett. C) CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15764 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287883-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: B. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 02/04/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Giudizio di legittimità - Procedimento - Nuovi documenti - Produzione - Condizioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato - a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento - nelle forme stabilite dal novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 42052 del 2019 Rv. 277609-01, N. 5722 del 2016 Rv. 266390-01

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01 Rv. 287568-02 Rv. 287568-03, N. 40254 del 2016 Rv. 268267-01, N. 1417 del 2013 Rv. 254303-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03, N. 45139 del 2013 Rv. 257541-01

Sez. 1, Sentenza n. 15757 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287844-03

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: B. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/04/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimento di convalida - Annullamento con rinvio in esito al giudizio di legittimità - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento con rinvio del decreto di convalida del trattenimento disposto dalla Corte di cassazione in accoglimento della censura di violazione di legge non determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento stesso fino alla sua scadenza prevista "ex lege", posto che l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, in presenza dell'impugnazione della convalida, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e perdura sino alla sua eventuale rimozione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-02, N. 12237 del 2025 Rv. 287694-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 15759 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287835-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: H. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 22/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimenti di convalida o proroga - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione di legge - Riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o della presenza di motivazione apparente - Sussistenza.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-02 Rv. 287568-03, N. 21525 del 2020 Rv. 279284-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03, N. 11721 del 2025 Rv. 287771-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260246-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 14938 del 01/04/2025** Cc. (dep. **15/04/2025**) Rv. **287881-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: B. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 14/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Applicazione provvisoria - Competenza del magistrato di sorveglianza a disporre la revoca nelle more della decisione - Trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza - Decisione nel termine di cui all'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. - Necessità - Esclusione.

In caso di affidamento in prova in casi particolari concesso provvisoriamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nelle more della decisione definitiva del competente tribunale, il magistrato di sorveglianza può, in presenza di violazioni delle prescrizioni imposte al detenuto, disporre la revoca della misura, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza, che dovrà deliberare sulla richiesta di concessione del beneficio penitenziario senza il necessario rispetto del termine di trenta giorni che l'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. prescrive per il diverso caso della sospensione provvisoria di misura definitivamente concessa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41182 del 2024 Rv. 287146-01, N. 17072 del 2024 Rv. 286258-01, N. 57540 del 2018 Rv. 276599-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29025 del 2001 Rv. 219228-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12842 del 01/04/2025** Cc. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287788-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: SINGH JOGA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VICENZA, 22/01/2025

678012 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA - Decreto penale di condanna ritualmente notificato - Richiesta di restituzione nel termine per presentare opposizione - Onere di allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del decreto - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante non adempia all'onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l'autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l'istanza senza compiere alcuna verifica in proposito. (Fattispecie relativa a decreto penale di condanna notificato per compiuta giacenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462

Massime precedenti Conformi: N. 22509 del 2018 Rv. 273400-01, N. 3882 del 2018 Rv. 271944-01

Massime precedenti Vedi: N. 6900 del 2021 Rv. 280936-01, N. 12099 del 2019 Rv. 275284-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 14325 del 01/04/2025** Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287879-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PG C/ SALVO SALVATORE MASS. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 18/01/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Deduzione della violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi di determinazione della pena - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca la violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale. (Fattispecie relativa a ricorso con il quale l'imputato lamentava che l'accordo ratificato dal giudice di appello, pur diminuendo la pena finale, l'avesse aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che il giudice di primo grado aveva erroneamente bilanciato e ritenuto equivalente - con statuizione non impugnata dal pubblico ministero - alle circostanze attenuanti generiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Conformi: N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01

Massime precedenti Difformi: N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01, N. 7399 del 2025 Rv. 287632-01, N. 50710 del 2023 Rv. 285655-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

Massime precedenti Vedi: N. 21901 del 2020 Rv. 279765-01, N. 47234 del 2024 Rv. 287315-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01, N. 42414 del 2021 Rv. 282096-01

Sez. 1, **Sentenza n. 15687 del 28/03/2025** Ud. (dep. **22/04/2025**) Rv. -

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: MAROTTA SALVATORE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 18/01/2023

661016 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - Principio devolutivo - Sussistenza - Contenuto - Motivazione con ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice di primo grado - Possibilità.

In tema di principio devolutivo, il giudice di appello ha i medesimi poteri del giudice di primo grado con la conseguenza che la sua cognizione, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto riguarda la ricostruzione del fatto e le argomentazioni utilizzate nel provvedimento di primo grado. (Vedi, Sez. U, n. I del 27/09/1995, dep. 1996, Rv. 203096)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4743 del 1999 Rv. 215047-01

Massime precedenti Vedi: N. 8 del 1997 Rv. 208313-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 15683 del 28/03/2025 Cc. (dep. **22/04/2025**) Rv. **287959-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: STRAPPELLI BARBARA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 07/01/2025

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Richiesta di misura alternativa - Rigetto - Sospensione della pena ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010 - Possibilità - Esclusione.

Il condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Legge 26/11/2010 num. 199 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 25039 del 2012 Rv. 253333-01, N. 47859 del 2012 Rv. 253973-01

Massime precedenti Vedi: N. 23870 del 2020 Rv. 279988-02, N. 14987 del 2019 Rv. 275330-01

Sez. 1, Sentenza n. 15673 del 28/03/2025 Cc. (dep. **22/04/2025**) Rv. **287958-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: TURIANO FRANCESCO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 11/12/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Provvedimenti in tema di controllo della corrispondenza - Reclamo - Competenza funzionale - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., la violazione delle norme che individuano il giudice funzionalmente competente a decidere sul reclamo avverso il provvedimento che abbia disposto limitazioni o controlli sulla corrispondenza del detenuto è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato dalla corte d'appello, quale "giudice che procede" ex artt. 18 ter, comma 3, lett. b), ord. pen. e 279 cod. proc. pen., il cui reclamo era stato deciso dalla stessa corte d'appello, e non dal tribunale, come invece previsto dall'art. 18-ter, comma 5, ord. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12564 del 2015 Rv. 262871-01, N. 10463 del 2017 Rv. 269550-01, N. 31046 del 2020 Rv. 279993-01, N. 45981 del 2024 Rv. 287402-01, N. 23870 del 2020 Rv. 279988-02

Sez. 1, Sentenza n. 13801 del 21/03/2025 Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287816-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: ANDREICA BARBARA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

SEZIONE PRIMA

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 27/12/2024

657042 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - Pena da eseguire a seguito di consegna dall'estero - Mandato di arresto europeo - Fungibilità della custodia cautelare sofferta per titolo non eseguibile in Italia - Sussistenza - Condizioni.

Ai fini della determinazione della pena da eseguire a seguito di consegna disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo, è fungibile il periodo di custodia cautelare sofferto per altro titolo non eseguibile in Italia in ragione del principio di specialità di cui all'art. 699 cod. proc. pen., fatta salva la preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47536 del 2018 Rv. 274139-01, N. 18352 del 2020 Rv. 279301-03, N. 2820 del 2025 Rv. 287491-01

Sez. 1, Sentenza n. 14103 del 20/03/2025 Cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287818-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: LUSHA RROLAND (CUI 01GYYH8). P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 14/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Ammissione al lavoro all'esterno - Sindacato del magistrato di sorveglianza - Parametri di valutazione - Indicazione.

In tema di ammissione dei detenuti al lavoro esterno, il magistrato di sorveglianza, al fine della verifica dei presupposti per l'approvazione del provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, pur non potendo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, deve tenere conto anche della condotta del condannato successiva al fatto, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 48 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16379 del 2015 Rv. 263382-01, N. 27374 del 2021 Rv. 281636-01, N. 4390 del 2020 Rv. 278174-01

Sez. 1, Sentenza n. 15452 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025) Rv. 287882-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PG C/ LAVEZZO LORIS. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/12/2024

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Pluralità di imputati - Sentenza di appello che dichiara l'estinzione del reato per morte del reo nei confronti di imputato diverso dal condannato istante - Competenza per tutti del giudice di appello - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10415 del 2010 Rv. 246395-01, N. 14686 del 2014 Rv. 259797-01, N. 25962 del 2008 Rv. 240474-01, N. 21681 del 2013 Rv. 256081-01, N. 44481 del 2009 Rv. 245681-01, N. 10676 del 2015 Rv. 262987-01, N. 48933 del 2019 Rv. 277463-02

Massime precedenti Vedi: N. 29570 del 2024 Rv. 286994-01, N. 30562 del 2019 Rv. 276550-01, N. 31778 del 2020 Rv. 279802-01

Sez. 1, Sentenza n. 13794 del 13/03/2025 Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287877-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.**
Imputato: **BOCCIA FRANCESCO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/11/2024

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Preclusione per i recidivi cd. "aggravati" ex art. 172, comma settimo, cod. pen. - Operatività - Condizioni.

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione per i recidivi cd. "aggravati" di cui all'art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 7, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4095 del 2020 Rv. 278165-01, N. 36906 del 2024 Rv. 287008-01

Sez. 1, Sentenza n. 13806 del 13/03/2025 Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287956-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.**
Imputato: **LAFLEUR GIOVANNI. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIBUNALE MASSA, 30/12/2024

657051 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Procedura esecutiva - Consegna di copia della sentenza e ingiunzione al condannato a presentarsi presso l'UEPE - Ulteriori atti di impulso da parte dell'autorità - Esclusione - Onere del condannato di attivarsi - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. (Fattispecie relativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito della accertata ed ingiustificata inerzia da parte del condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 661 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15861 del 2021 Rv. 281189-01, N. 9295 del 2025 Rv. 287684-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 12699 del 27/02/2025 Cc. (dep. **02/04/2025**) Rv. **287786-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: S. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE, 22/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Richiesto da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà - Operatività del limite dei due anni della pena espiata di cui all'art. 67, comma 2, legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure alternative alla detenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall'art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l'applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 681 art. 67 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 66, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 72 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6262 del 2001 Rv. 218179-01, N. 7615 del 2019 Rv. 276397-01, N. 24425 del 2023 Rv. 284634-01, N. 36919 del 2024 Rv. 287009-01

Sez. 1, Sentenza n. 12847 del 26/02/2025 Cc. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287876-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: FERRARA GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELEUNTA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 06/12/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Revoca per commissione di altro delitto nel quinquennio - Necessità che la sentenza che accerta il nuovo delitto diventi irrevocabile entro il medesimo termine - Esclusione.

In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17974 del 2024 Rv. 286388-01, N. 5232 del 2021 Rv. 280756-01, N. 44296 del 2024 Rv. 287153-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 13111 del 19/02/2025** Cc. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287809-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: BINENTI ROBERTO. Relatore: BINENTI ROBERTO. Imputato: T. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 17/10/2024

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Divieto di custodia cautelare in carcere per gli ultrasessantenni - Applicabilità ai reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni.

La presunzione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasessantenni presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1438 del 2009 Rv. 242742-01, N. 3506 del 1999 Rv. 214949-01, N. 11714 del 2012 Rv. 252534-01, N. 15911 del 2015 Rv. 263088-01, N. 3415 del 1999 Rv. 214970-01

Massime precedenti Vedi: N. 20045 del 2024 Rv. 286535-01, N. 19848 del 2023 Rv. 284737-01, N. 27963 del 2020 Rv. 279538-01, N. 1592 del 2020 Rv. 278016-01, N. 43547 del 2023 Rv. 285644-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12675 del 06/02/2025** Cc. (dep. **02/04/2025**) Rv. **287785-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: FIAMMETTA ALFONSO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE CATANIA, 07/08/2024

657042 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - Pena irrogata per reato permanente cessato successivamente al periodo di detenzione senza titolo - Fungibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione, il periodo di detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data la struttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1436 del 1998 Rv. 210202-01, N. 127 del 2007 Rv. 235342-01, N. 277 del 1999 Rv. 212574-01, N. 40329 del 2013 Rv. 257600-01, N. 17829 del 2008 Rv. 240288-01, N. 5537 del 1999 Rv. 212216-01, N. 6072 del 2018 Rv. 272102-01

Massime precedenti Vedi: N. 33363 del 2023 Rv. 285215-01, N. 21928 del 2022 Rv. 283121-01, N. 13646 del 2019 Rv. 275327-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 13512 del 23/01/2025** Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287830-02**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: K. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 05/06/2024

595018 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Oggetto dell'incolpazione - Reato già portato a conoscenza dell'autorità - Configurabilità della calunnia - Condizioni - Fattispecie.

Il delitto di calunnia è configurabile anche nel caso in cui l'incolpazione menzognera riguardi un reato già portato a conoscenza dell'autorità, a condizione che non vi siano già state l'elevazione dell'imputazione e l'instaurazione del processo. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenente accuse calunniose nei confronti di soggetto attinto da misura precautelare non ancora sottoposta al vaglio del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Vedi: N. 29579 del 2011 Rv. 250746-01, N. 14761 del 2018 Rv. 272754-01, N. 20064 del 2024 Rv. 286509-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8544 del 2020, N. 33583 del 2015 Rv. 264481-01

Sez. 1, **Sentenza n. 13515 del 23/01/2025** Cc. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287815-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: ALECSIC FRANCO (CUI 03Y2KYE). P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 30/05/2024

657011 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITA' DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO - Rapporto di continenza tra le regiudicate - Applicabilità dell'art. 669 cod. proc. pen. - Sentenza che ha pronunciato sul segmento di consumazione più ampio - Prevalenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di esecuzione, qualora vi sia un rapporto di continenza tra i fatti giudicati da due sentenze irrevocabili di condanna emesse nei confronti dello stesso soggetto, poiché l'uno ricomprende l'altro, il "bis in idem" parziale deve essere risolto, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., ordinando l'esecuzione della sentenza che ha pronunciato sul segmento di condotta più ampio e revocando l'altra. (Fattispecie relativa a sentenze di condanna per il reato permanente di evasione, delle quali l'una riguardava l'intero periodo di allontanamento dagli arresti domiciliari, e l'altra solo la frazione iniziale della condotta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20015 del 2016 Rv. 267278-01, N. 21883 del 2021 Rv. 281563-01, N. 27834 del 2013 Rv. 255701-01, N. 27900 del 2020 Rv. 279676-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 13512 del 23/01/2025** Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287830-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: K. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 05/06/2024

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Accoglimento - Conseguenze - Rimozione del giudicato interno - Limiti - Fattispecie.

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'accoglimento dalla richiesta presentata ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen. impone al giudice del rinvio la rivisitazione del giudicato negli stretti limiti entro cui è stata accertata la violazione del precetto convenzionale, essendo precluso ogni diverso ed ulteriore intervento sulla precedente decisione. (Fattispecie relativa a rigetto del ricorso avverso la sentenza del giudice del rinvio che, a seguito della accertata violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione nelle modalità con cui le autorità inquirenti avevano acquisito una dichiarazione calunniosa, aveva fondato la nuova condanna su altre dichiarazioni del medesimo tenore, già acquisite al processo e non oggetto di censura della Corte EDU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 47183 del 2023 Rv. 285398-03, N. 9878 del 2020 Rv. 278670-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267491-01, N. 8544 del 2020

Sez. 1, **Sentenza n. 12703 del 17/01/2025** Ud. (dep. **02/04/2025**) Rv. **287787-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: P. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 07/05/2024

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Molestie o disturbo alle persone - Consumazione nella forma del reato abituale - Conseguenze - Termine di prescrizione - Decorrenza - Indicazione.

Il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19631 del 2019 Rv. 276309-01, N. 17787 del 2008 Rv. 239848-01, N. 11514 del 2010 Rv. 246792-01

Massime precedenti Vedi: N. 9956 del 2018 Rv. 272374-01, N. 14512 del 2004 Rv. 228828-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 12526 del 10/01/2025** Cc. (dep. **01/04/2025**) Rv. **287784-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **COMMISSO ROCCO. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/06/2024

506001 ARMI - IN GENERE - Reati in materia di armi clandestine - Attenuante della lieve entità di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 - Applicabilità - Esclusione.

La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 919 del 1997 Rv. 207095-01, N. 4797 del 1997 Rv. 207580-01, N. 14624 del 2008 Rv. 239905-01, N. 1487 del 1999 Rv. 212337-01, N. 43719 del 2011 Rv. 251459-01, N. 43805 del 2018 Rv. 274484-01

Massime precedenti Vedi: N. 7271 del 2020 Rv. 278351-02, N. 6336 del 1998 Rv. 209524-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14013 del 09/01/2025** Cc. (dep. **09/04/2025**) Rv. **287817-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **P. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. MINORENNI FIRENZE, 30/10/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Riconoscimento in fase esecutiva della continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna - Sospensione condizionale della pena non riconosciuta dai giudici della cognizione - Concessione - Condizioni.

Il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati. (In motivazione la Corte ha chiarito che se, invece, il beneficio sia stato escluso in fase di cognizione solo a cagione della dosimetria della pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. può rivalutarne la concedibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46146 del 2018 Rv. 273986-01

Massime precedenti Vedi: N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 44358 del 2024 Rv. 287309-01, N. 17871 del 2017 Rv. 269844-01, N. 35845 del 2015 Rv. 264467-01, N. 52644 del 2017 Rv. 272352-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 14346 del 08/01/2025** Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287880-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PIZZIMENTI IVAN. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/05/2024

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato - Sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 - Rivalutazione della pericolosità sociale anche qualora la detenzione si sia protratta per meno di due anni - Necessità - Mancata effettuazione - Reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23926 del 2023 Rv. 284717-01, N. 15396 del 2023 Rv. 284482-01, N. 29379 del 2024 Rv. 286743-01

Sez. 1, **Sentenza n. 13831 del 07/01/2025** Cc. (dep. **09/04/2025**) Rv. **287957-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: PG C/ DE BONIS NICOLAS. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 14/05/2024

506010 ARMI - MATERIE ESPLODENTI - Bomba carta - Detenzione - Omessa denuncia all'autorità - Configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. ovvero del delitto di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 - Condizioni.

La "bomba-carta" caratterizzata da limitata carica esplosiva è ricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalla denuncia all'autorità integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen., mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità di confezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo va considerata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 679, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25623 del 2018 Rv. 273353-01, N. 6132 del 2009 Rv. 243377-01

Massime precedenti Vedi: N. 12767 del 2021 Rv. 280857-01, N. 50925 del 2018 Rv. 274477-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 13104 del 13/12/2024** Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287875-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: R. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 19/12/2022

609072 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - Presupposti - Libertà della scelta - Necessità - Fattispecie.

In tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione. (Fattispecie relativa a tentato omicidio, nella quale è stata esclusa la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta dell'imputato che, dopo aver tentato di strangolare la moglie con un filo elettrico, aveva interrotto l'azione per la reazione della vittima e l'intervento della figlia minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 12240 del 2018 Rv. 272535-01, N. 41484 del 2009 Rv. 245233-01, N. 18385 del 2013 Rv. 255919-01, N. 11732 del 2012 Rv. 252230-01, N. 46179 del 2005 Rv. 233355-01, N. 17518 del 2019 Rv. 275647-01, N. 7036 del 2014 Rv. 258791-01

Massime precedenti Vedi: N. 17241 del 2020 Rv. 279170-01, N. 5077 del 2024 Rv. 286057-01, N. 51383 del 2023 Rv. 285758-01

Sez. 1, **Sentenza n. 13795 del 12/12/2024** Ud. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287878-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: AVETA ALESSANDRA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/02/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Conformi: N. 20573 del 2024 Rv. 286360-01

Massime precedenti Difformi: N. 11375 del 2024 Rv. 286018-01, N. 14738 del 2016 Rv. 266833-01

Massime precedenti Vedi: N. 24097 del 2024 Rv. 286471-01, N. 47031 del 2022 Rv. 283825-01

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 16134 del 17/04/2025** Cc. (dep. 29/04/2025) Rv. 287854-01

Presidente: **CAPUTO ANGELO.** Estensore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** Relatore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** Imputato: **VENOSA GIOVANNI.** P.M. **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/07/2024

661002 IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Nomina di nuovo difensore intervenuta dopo la proposizione del gravame - Richiesta dello stesso di visionare gli atti del fascicolo - Omessa risposta della cancelleria o trasmissione tardiva e incompleta degli atti - Violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, il nuovo difensore nominato dopo la proposizione del gravame ha diritto a prendere visione degli atti processuali, sicché l'omessa risposta, da parte della cancelleria, alla sua richiesta in tal senso o la trasmissione tardiva e incompleta di quanto richiesto determina, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., una violazione del diritto al contraddittorio, pregiudicando la predisposizione di un'efficace difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata sul rilievo che emergeva dagli atti che il nuovo difensore avesse cercato un contatto con la cancelleria, mediante l'invio di numerose comunicazioni formali a mezzo pec, onde ottenere l'invio della documentazione relativa al fascicolo dibattimentale, trasmessagli solo parzialmente e a ridosso dell'udienza a trattazione scritta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 46027 del 2024 Rv. 287381-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42363 del 2006 Rv. 234916-01, N. 36212 del 2010 Rv. 247939-01

Sez. 2, **Sentenza n. 15978 del 08/04/2025** Cc. (dep. 24/04/2025) Rv. 287852-01

Presidente: **AGOSTINACCHIO LUIGI.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Imputato: **GIANSANTI ANDREA.** P.M. **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE LA SPEZIA, 10/12/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Presupposti - Valutazione discrezionale del giudice - Limiti - Fattispecie.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca dell'ordinanza sospensiva, presupponendo l'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, può essere basata anche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senza necessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l'opportunità di consentire la prosecuzione della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta sul rilievo che l'imputato non si era più presentato al lavoro, senza fornire alcun avviso, al riguardo, all'UEPE, negando, peraltro, rilevanza al sequestro del suo telefono cellulare, ritenuto circostanza inidonea a giustificare l'interruzione di qualsiasi comunicazione all'UEPE).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Massime precedenti Conformi: N. 28826 del 2018 Rv. 273655-01

Massime precedenti Vedi: N. 19226 del 2020 Rv. 279248-01, N. 11909 del 2019 Rv. 275060-01

Sez. 2, Sentenza n. 14835 del 03/04/2025 Cc. (dep. 15/04/2025) Rv. 287946-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE VERONA, 14/11/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena - Effetti - Partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato - Irrilevanza - Conseguenze in punto di ricorribilità della sentenza - Indicazione - Fattispecie.

900001 PROCURA EUROPEA - IN GENERE In genere.

In tema di patteggiamento, il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, "ex ceteris", la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell'imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all'esercizio dell'azione penale, senza che fosse stata concessa all'ente la possibilità di interloquire con le Autorità).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 33145 del 2020 Rv. 279842-01, N. 3235 del 2020 Rv. 278150-01

Sez. 2, Sentenza n. 14834 del 03/04/2025 Cc. (dep. 15/04/2025) Rv. 287868-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: A. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 02/01/2025

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per esigenze difensive - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24, comma 2,

SEZIONE SECONDA

Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per documentare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere lesa dal protrarsi del procedimento incidentale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13569 del 2012 Rv. 253298-01, N. 7403 del 2020 Rv. 278772-01, N. 14675 del 2018 Rv. 272532-01, N. 29980 del 2019 Rv. 276251-01, N. 13049 del 2016 Rv. 266189-01

Sez. 2, Sentenza n. 14215 del 02/04/2025 Ud. (dep. 11/04/2025) Rv. 287821-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: GALEOTTI BRUNO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/06/2024

594000 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza.

Il dolo del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43781 del 2024 Rv. 287270-01, N. 43387 del 2019 Rv. 277997-03, N. 37678 del 2015 Rv. 264466-01, N. 24273 del 2021 Rv. 281626-01, N. 9026 del 2014 Rv. 258525-01

Massime precedenti Difformi: N. 26796 del 2021 Rv. 281552-03, N. 39756 del 2011 Rv. 251194-01, N. 33076 del 2016 Rv. 267692-01 Rv. 267691-01, N. 13085 del 2014 Rv. 259477-01

Sez. 2, Sentenza n. 15248 del 02/04/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287937-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: SAVIETTO OLIVIERO C/ MASSIMI LUCA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/03/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Ricorso per cassazione della parte civile - Sentenza di natura processuale - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso sentenza di natura processuale, nel caso in cui la stessa sia stata irrimediabilmente vulnerata nelle proprie posizioni dal provvedimento impugnato, risultando portatrice di un interesse concreto alla sua rimozione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la parte civile fosse legittimata a impugnare la decisione con la quale, per l'affermata incompetenza territoriale del primo giudice, era stata annullata la condanna da questi pronunciata, con conseguente caducazione della statuizione civile e regressione del processo, sul rilievo della sussistenza del

SEZIONE SECONDA

concreto pericolo di scadenza del termine di prescrizione del reato, che avrebbe comportato il venir meno della tutela dei diritti della stessa in sede penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30547 del 2019 Rv. 276274-01, N. 497 del 2022 Rv. 282611-01, N. 10455 del 2025 Rv. 287726-01, N. 2027 del 2003 Rv. 223735-01, N. 35794 del 2013 Rv. 257404-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01

Sez. 2, Sentenza n. 14175 del 01/04/2025 Cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287804-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 19/12/2024

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Delitto realizzato mediante "trasferimento" transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza - Natura del reato e luogo di perfezionamento - Indicazione - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

In tema di riciclaggio, il delitto realizzato mediante "trasferimento" transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza, per la sua natura di reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si realizza un qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, successivo a precedenti versamenti, da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito, sicché, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta. (Fattispecie relativa al trasferimento elettronico di danaro da conto estero a conto acceso da un diverso soggetto presso un istituto di credito italiano in cui la Corte ha ritenuto che fosse stata realizzata in Italia una frazione della complessiva condotta costituente l'azione dissimulativa, integrante il delitto di riciclaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13076 del 2020 Rv. 279327-01, N. 43315 del 2021 Rv. 282314-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 53390 del 2017 Rv. 271223-01

Sez. 2, Sentenza n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. 22/04/2025) Rv. 287947-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: TROVATO EMILIANO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/09/2024

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Giudizio d'appello - Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative - Sostanziale uniformità del contenuto della prova rinnovata rispetto a quella assunta in primo grado - Decisione fondata sulla prova assunta in primo grado - Possibilità - Difformità tra le due deposizioni - Motivazione rafforzata - Necessità.

SEZIONE SECONDA

In tema di giudizio di appello, il giudice che, in esito al proscioglimento dell'imputato in primo grado, dispone la rinnovazione istruttoria può riformare la decisione assolutoria con pronunzia di una sentenza di condanna, senza essere obbligato a dare preferenza alle prove dichiarative raccolte nell'istruttoria rinnovata, atteso che può avvalersi di quelle assunte nel precedente grado di giudizio in caso di sostanziale uniformità del loro contenuto, dovendo fornire, invece, una motivazione rafforzata in ordine alla decisione di porre a fondamento della pronunzia l'una piuttosto che l'altra deposizione, nel diverso caso di difformità tra il contenuto delle medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 lett. BIS

Massime precedenti Vedi: N. 16131 del 2023 Rv. 284493-03, N. 17965 del 2024 Rv. 286490-01, N. 42942 del 2024 Rv. 287263-01, N. 24439 del 2021 Rv. 281404-01

Sez. 2, Sentenza n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. **22/04/2025**) Rv. **287947-02**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **TROVATO EMILIANO. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/09/2024

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. - Soggetto già condannato per associazione di tipo mafioso - Evocazione di un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo - Necessità - Ragioni.

In tema di estorsione, la configurabilità, nei confronti di soggetto già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, dell'aggravante dell'utilizzo di metodologia mafiosa richiede la dimostrazione che sia stato, chiaramente e inequivocabilmente, evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dalle modalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente, sussistendo, solo in tal caso, sia la minaccia, quale elemento costitutivo dell'estorsione, sia l'intimidazione, richiamante il collegamento con il sodalizio mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30246 del 2002 Rv. 222427-01, N. 20320 del 2024 Rv. 286426-01, N. 36431 del 2019 Rv. 277033-01 Rv. 277033-01, N. 21530 del 2018 Rv. 273025-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218378-01

Sez. 2, Sentenza n. 13114 del 26/03/2025 Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287803-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **PETRILLO ALBERICO. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 16/12/2024

577001 PENA - IN GENERE - Richiesta di pena sostitutiva - Onere dell'imputato di produrre documentazioni sulle condizioni di vita e sulla capacità di adempiere - Esclusione - Potere d'ufficio di chiedere informazioni - Sussistenza.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato non ha l'onere di produrre documentazioni sulle proprie condizioni di vita e sulla capacità di adempiere, potendo il giudice

SEZIONE SECONDA

acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01, N. 15927 del 2024 Rv. 286318-01

Sez. 2, Sentenza n. 14168 del 25/03/2025 Ud. (dep. **10/04/2025**) Rv. **287820-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Imputato:* **CONSOLI ANDREA**. *P.M.* **ALEMI FLAVIA**. (*Diff.*)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 17/10/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità d'ufficio nel giudizio di appello - Esclusione - Onere della difesa di supportare la richiesta con specifiche deduzioni - Mancato assolvimento di tale onere - Conseguenze.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1188 del 2025 Rv. 287460-01

Massime precedenti Difformi: N. 15129 del 2024 Rv. 286233-01

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2025 Rv. 287624-02

Sez. 2, Sentenza n. 15050 del 18/03/2025 Cc. (dep. **15/04/2025**) Rv. **287896-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI**. *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI**. *Imputato:* **SAVIO MARCO**. *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA**. (*Conf.*)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 28/11/2024

664093 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE - Pericolo di inquinamento probatorio - Concorso di ulteriori esigenze cautelari - Omessa indicazione del termine di scadenza della misura - Mancato espletamento dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-

SEZIONE SECONDA

quater, cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l'indicazione di tale termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12034 del 2025 Rv. 287774-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-02 Rv. 287575-01, N. 9902 del 2021 Rv. 280678-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-01 Rv. 287672-02

Sez. 2, Sentenza n. 15115 del 13/03/2025 Ud. (dep. **16/04/2025**) Rv. **287936-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **SGADARI GIUSEPPE.** *Relatore:* **SGADARI GIUSEPPE.** *Imputato:* **GIANNONE SALVATORE. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 16/04/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Querela presentata dopo il primo fatto-reato - Efficacia in relazione alle condotte illecite successive - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reato continuato, la querela proposta dopo il primo fatto-reato e antecedentemente al perfezionamento del secondo esplica i suoi effetti anche in ordine a quest'ultimo, atteso che l'atto di impulso dell'azione penale è, in tal caso, riferibile a un unico reato, di cui la persona offesa non poteva prevedere l'evoluzione all'atto della proposizione della querela.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 183 del 2008 Rv. 238607-01, N. 2344 del 1999 Rv. 212620-01, N. 41275 del 2015 Rv. 264817-01

Massime precedenti Vedi: N. 48268 del 2016 Rv. 268163-01, N. 31996 del 2018 Rv. 273640-01

Sez. 2, Sentenza n. 14526 del 07/03/2025 Cc. (dep. **14/04/2025**) Rv. **287823-01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **AIELLI LUCIA.** *Relatore:* **AIELLI LUCIA.** *Imputato:* **CADDEO ANGELA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CAGLIARI, 14/11/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Mancata esecuzione - Riesame - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 2

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 3465 del 2021 Rv. 280629-01, N. 17839 del 2019 Rv. 275598-01, N. 16535 del 2017 Rv. 269875-01

Massime precedenti Difformi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 40069 del 2021 Rv. 282339-01, N. 14772 del 2018 Rv. 272657-01

Massime precedenti Vedi: N. 13283 del 2021 Rv. 281241-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27777 del 2006 Rv. 234213-01, N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01

Sez. 2, Sentenza n. 15245 del 06/03/2025 Ud. (dep. **17/04/2025**) Rv. **287897-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: BERISHA PATRIK. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Procedimento cartolare "cd. Cartabia" - Obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale alle altre parti processuali - Sussistenza - Esclusione.

Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152-01, N. 32812 del 2023 Rv. 285331-01, N. 30146 del 2023 Rv. 285040-01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905-01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532-01, N. 2744 del 2024 Rv. 285897-01

Sez. 2, Sentenza n. 13345 del 05/03/2025 Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287933-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: PENA ABREU ADRIANA DEL PILAR (CUI: 04CMMC8). P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 08/07/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Sentenza della CGUE del 29 luglio 2024 in cause riunite C-112/22 e C-223/22 - Requisito di residenza decennale per i cittadini dei Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell'abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l. cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto. (Fattispecie antecedente alla sentenza della Corte cost. n. 31 del 2025, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.l. cit.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/11/2003 num. 109 art. 11 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 1 com. 1, Legge 03/07/2023 num. 85 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32763 del 2024 Rv. 286736-01, N. 23265 del 2024 Rv. 286413-01, N. 7541 del 2024 Rv. 285964-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 2, Sentenza n. 14483 del 05/03/2025 Ud. (dep. 14/04/2025) Rv. 287851-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: PENNELLA GIOVANNI. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/02/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Somme di denaro depositate in conto corrente cointestato con soggetto estraneo al reato - Rilevanza delle limitazioni derivanti dal codice civile - Esclusione - Tutela per i terzi - Possibilità - Fattispecie.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è legittima la confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente bancario cointestato con soggetto estraneo al reato, in quanto l'immissione nel conto imprime alle somme una destinazione comune ai cointestatari, senza che rilevino, a tal fine, presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare la solidarietà nei rapporti interni tra creditori e debitori, fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva riferibilità a sé della quota parte delle somme in giacenza. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente prevista per reati fiscali ex art. 12-bis, d.lgs. 74 del 2000).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854

Massime precedenti Conformi: N. 40175 del 2007 Rv. 238086-01, N. 45353 del 2011 Rv. 251317-01, N. 36175 del 2017 Rv. 271136-01

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2019 Rv. 276278-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4880 del 2015 Rv. 262607-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 13788 del 26/02/2025** Ud. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287853-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA**. Estensore: **D'AURIA DONATO**. Relatore: **D'AURIA DONATO**. Imputato: **A. P.M. GIORGIO LIDIA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 03/10/2023

662004 IMPUTATO - CAPACITA' - ACCERTAMENTO - Capacità di stare in giudizio - Accertamento - Differenza tra rito cartolare e trattazione orale - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di capacità dell'imputato di stare in giudizio, l'accertamento del giudice non si atteggia in modo diverso a seconda del rito instaurato, se cioè implicante la trattazione orale o cartolare, posto che partecipare coscientemente al processo significa essere in grado di replicare adeguatamente e con consapevolezza alle accuse e predisporre un'autodifesa, intesa come possibilità di esercitare una serie di attività difensive riconosciute. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che nel giudizio cartolare l'imputato può presentare memorie difensive, suscettibili, all'evidenza, di incidere sulla formazione del convincimento del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST.

Sez. 2, **Sentenza n. 12732 del 26/02/2025** Ud. (dep. **02/04/2025**) Rv. **287824-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA**. Estensore: **CIANFROCCA PIERLUIGI**. Relatore: **CIANFROCCA PIERLUIGI**. Imputato: **PALUMBO ANTONINO**. P.M. **GIORGIO LIDIA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 26/03/2024

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Caratteri della fattispecie criminosa - Concorso dell'interposto nel reato - Elemento soggettivo - Natura.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma costituisce una fattispecie a forma libera che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altro bene o utilità, sicché colui che di tali "res" si renda fittiziamente titolare, con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso con il soggetto resosi autore della fittizia attribuzione, in quanto contribuisce alla lesione dell'interesse tutelato dalla norma con la sua condotta cosciente e volontaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies

Massime precedenti Conformi: N. 35826 del 2019 Rv. 277075-01

Massime precedenti Vedi: N. 27123 del 2023 Rv. 284796-01 Rv. 284796-01, N. 34667 del 2016 Rv. 267705-01, N. 45080 del 2021 Rv. 282437-01, N. 46704 del 2019 Rv. 277598-01, N. 38044 del 2021 Rv. 282202-01, N. 16997 del 2024 Rv. 286355-01, N. 19108 del 2024 Rv. 286662-01, N. 18852 del 2013 Rv. 256242-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8545 del 2020 Rv. 278734-01

Sez. 2, **Sentenza n. 12733 del 20/02/2025** Cc. (dep. **02/04/2025**) Rv. **287825-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Imputato: **PMT C/ POLIAFICO ANTONINO**. P.M. **CICCARELLI SIMONETTA**. (Diff.)

SEZIONE SECONDA

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 01/10/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Udienza predibattimentale – Dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata corrispondenza dell'imputazione rispetto a quella contenuta nell'avviso di conclusioni delle indagini – Omesso invito al pubblico ministero ad apportare modifiche ai sensi dell'art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen. - Abnormalità - Sussistenza.

È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza predibattimentale annulla il decreto di citazione a giudizio in ragione dell'avvenuta contestazione del fatto di reato in termini diversi rispetto a quella contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tanto più se procede senza avere previamente richiesto al pubblico ministero di apportare le necessarie modifiche ex art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 11405 del 2004 Rv. 227820-01, N. 28548 del 2007 Rv. 237568-01, N. 36056 del 2024 Rv. 286933-01

Sez. 2, Sentenza n. 16052 del 18/02/2025 Ud. (dep. 28/04/2025) Rv. 287940-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **GUEYE GORA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 11/12/2023

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Rinuncia al beneficio già concesso - Natura giuridica - Atto personalissimo - Conseguenze - Rinuncia presentata da difensore privo di procura speciale "ad hoc" - Esclusione.

In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al già concesso beneficio ha natura giuridica di atto dispositivo, incidente sul trattamento sanzionatorio, che costituisce iniziativa esuberante rispetto alle scelte proprie della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili, in quanto tali, dal solo imputato e non dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale appositamente rilasciata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11104 del 2014 Rv. 258701-01

Massime precedenti Vedi: N. 45583 del 2024 Rv. 287354-01, N. 2223 del 2025 Rv. 287394-01, N. 14558 del 2025 Rv. 287912-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 13793 del 14/02/2025** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287870-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PMT C/ GHELARDUCCI GIACOMO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LIVORNO, 13/11/2024

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Autoriciclaggio – “Quantum” confiscabile – Individuazione – Duplicazione del vincolo in relazione sia al profitto del delitto presupposto sia del prodotto di quello derivato – Possibilità - Esclusione.

Il profitto del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico "quid pluris" derivante dalla condotta che integra il delitto derivato, ma non è, comunque, legittimo duplicare il vincolo, ovvero apprendere lo stesso valore sia come profitto diretto del delitto presupposto che come prodotto del delitto derivato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Vedi: N. 4953 del 2020 Rv. 278204-01, N. 10218 del 2024 Rv. 286131-01, N. 32176 del 2024 Rv. 286816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01

Sez. 2, **Sentenza n. 15037 del 06/02/2025** Ud. (dep. **15/04/2025**) Rv. **287826-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: SANNA SALVATORE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 16/07/2019

654001 COMPETENZA - IN GENERE - Svolgimento di attività investigativa da parte della Procura presso il Tribunale distrettuale nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Riferibilità dell'attività investigativa a taluni soltanto degli indagati - Sussistenza - Radicamento della competenza in capo al giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche nei confronti di altri indagati estranei ai reati indicati - Condizioni - Fattispecie.

In tema di competenza, lo svolgimento di attività investigativa da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur se riferibile a taluni soltanto degli indagati, radica, anche nei confronti di altri indagati estranei alla commissione dei reati indicati, la competenza del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui l'attività d'indagine sia unitaria, fatta salva l'ipotesi in cui sia intervenuta l'archiviazione in relazione al reato di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui da attività captativa riguardante il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di rapine era emerso che parte degli affiliati dovesse essere indagato anche per il diverso delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, compreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., di tal che la competenza per tutti gli indagati era radicata, ex art.328, comma 1-bis, cod. proc. pen., presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari/giudice dell'udienza preliminare distrettuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43953 del 2019 Rv. 277499-01, N. 16123 del 2019 Rv. 276391-01, N. 35788 del 2024 Rv. 286964-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 14376 del 06/02/2025 Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287822-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: CICINELLI MICHELE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 08/07/2024

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Rapina impropria - Violenza eccedente la soglia delle percosse - Concorso con il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale - Sussistenza - Circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati - Configurabilità.

Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale, onde opporglisi nel mentre compie un atto dell'ufficio, eccede la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell'azione predatoria, configurandosi altresì, con riguardo al delitto contro la pubblica amministrazione, l'aggravante della connessione teleologica, atteso che non assume rilievo la circostanza che il delitto-fine e il delitto-mezzo siano integrati dalla stessa condotta materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2), Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21458 del 2019 Rv. 276543-01, N. 21730 del 2019 Rv. 276333-01, N. 36901 del 2011 Rv. 251124-01, N. 26435 del 2005 Rv. 232004-01, N. 18116 del 2017 Rv. 270703-01, N. 9865 del 2021 Rv. 280688-01, N. 46869 del 2022 Rv. 284038-01, N. 1272 del 2004 Rv. 229508-01, N. 167 del 1997 Rv. 206922-01

Massime precedenti Difformi: N. 37070 del 2023 Rv. 285247-01, N. 42371 del 2006 Rv. 235570-01, N. 51457 del 2017 Rv. 271593-01, N. 33117 del 2022 Rv. 283507-01

Sez. 2, Sentenza n. 14469 del 22/01/2025 Ud. (dep. **14/04/2025**) Rv. **287935-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CALCAGNI EMANUELA. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 17/07/2024

666001 NULLITA' - IN GENERE - Produzione di documenti ad opera del difensore della persona offesa non costituitasi parte civile - Nullità di ordine generale - Esclusione.

La produzione di documenti nel corso del dibattimento, ad opera del difensore della persona offesa non costituitasi parte civile, non dà luogo ad alcuna nullità, né di ordine generale, né relativa, rappresentando una mera irregolarità, priva di conseguenze sulla validità dell'istruttoria dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 44436 del 2012 Rv. 253823-01

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2025 Rv. 287486-01, N. 6357 del 2017 Rv. 269448-01, N. 27388 del 2018 Rv. 273411-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 14510 del 08/01/2025** Cc. (dep. 14/04/2025) Rv. 287945-01

Presidente: **VERGA GIOVANNA**. Estensore: **BORIO MARIAPAOLA**. Relatore: **BORIO MARIAPAOLA**. Imputato: **ESPOSITO CARBONE ANGELO**. P.M. **SASSONE GIUSEPPE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/09/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Richiesta - Termine di proposizione - Art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Decorrenza dalla compiuta conoscenza del contenuto della sentenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 33109 del 2024 Rv. 286734-01, N. 17171 del 2024 Rv. 286252-01, N. 36560 del 2021 Rv. 281925-01, N. 29592 del 2021 Rv. 281765-01, N. 37154 del 2024 Rv. 287018-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01, N. 11447 del 2025 Rv. 287693-01

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15874 del 04/04/2025 Ud. (dep. **24/04/2025**) Rv. **287898-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: G. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 04/12/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento - Omessa indicazione dei dichiaranti - Inammissibilità - Esclusione - Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Contenuto.

In tema di appello, l'omessa indicazione dei dichiaranti da esaminare nel giudizio di secondo grado non costituisce causa di inammissibilità del gravame del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non disciplina le modalità dell'impugnazione, ma fissa una regola processuale che dev'essere osservata dal giudice di secondo grado nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13725 del 2020 Rv. 278972-01, N. 35696 del 2019 Rv. 276825-01, N. 19730 del 2019 Rv. 275997-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

Sez. 3, Sentenza n. 15659 del 01/04/2025 Cc. (dep. **22/04/2025**) Rv. **287991-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: MARTIRADONNA VITO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BARI, 10/07/2024

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Reati tributari - Mancanza dei presupposti per l'accesso al rito - Illegalità della pena - Esclusione - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, la pena applicata in relazione a delitti tributari in assenza dei presupposti richiesti, ex art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l'accesso al rito è illegittima, ma non illegale, non essendo né avulsa dall'ordinamento giuridico né eccedente il limite legale per genere, specie o quantità, sicché non può essere revocata in sede esecutiva stante l'effetto preclusivo del giudicato. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non preceduto dall'integrale pagamento del debito tributario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 552 del 2020 Rv. 278014-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15801 del 01/04/2025 Ud. (dep. **23/04/2025**) Rv. **287834-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: ADAMI ANTONIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 15/03/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Patteggiamento in appello - Determinazione della pena - Criterio predeterminato - Esclusione - Conseguenze - Sindacato sulla pena finale - Esclusività.

Nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Conformi: N. 7399 del 2025 Rv. 287632-01, N. 50710 del 2023 Rv. 285655-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-02

Massime precedenti Difformi: N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01

Massime precedenti Vedi: N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

Sez. 3, Sentenza n. 15486 del 21/03/2025 Ud. (dep. **18/04/2025**) Rv. **287984-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/12/2024

673042 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA' - Prova scientifica - Riferimenti del consulente tecnico o del perito a pubblicazioni non prodotte - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Attendibilità delle conclusioni dell'esperto - Incidenza - Sussistenza.

In tema di prova scientifica, il riferimento del consulente tecnico o del perito a pubblicazioni o studi non prodotti nel fascicolo dibattimentale non incide sull'utilizzabilità degli stessi, attenendo al profilo dell'attendibilità delle conclusioni rassegnate dall'esperto che, in quanto fondate su dati non controllabili, impongono al giudice di valutarle, tenendo conto di tale limite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 45935 del 2019 Rv. 277869-01, N. 43845 del 2022 Rv. 283807-01, N. 47262 del 2017 Rv. 271041-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15486 del 21/03/2025** Ud. (dep. 18/04/2025) Rv. 287984-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/12/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive previsto per i procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità alle memorie della persona offesa in pubblica udienza - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di giudizio di cassazione, il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto, con riguardo al rito camerale, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è applicabile anche in relazione al deposito di memorie della persona offesa nell'ambito di procedimenti definiti in udienza pubblica, essendo espressione di un principio generale, funzionale alla salvaguardia di esigenze di tutela del contraddittorio, sicché la sua inosservanza esime il giudice di legittimità dall'obbligo di prenderle in esame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5602 del 2021 Rv. 281647-02, N. 11630 del 2020 Rv. 278719-01

Sez. 3, **Sentenza n. 15486 del 21/03/2025** Ud. (dep. 18/04/2025) Rv. 287984-03

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/12/2024

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Morte del lavoratore per asbestosi conseguente a esposizione ad amianto - Più datori di lavoro succedutisi nel tempo - Nesso eziologico tra condotta ed evento - Prova - Contenuto - Criteri.

In tema di nesso causale tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, è necessario valutare, nel caso di più datori di lavoro succedutisi nel tempo in cui la parte lesa svolse la propria attività a contatto con l'amianto, quale sia stata l'efficacia eziologica dell'esposizione avvenuta durante il periodo di gestione del rischio attribuibile a ciascun datore, accertando, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale attingibile attraverso l'esclusione dell'interferenza di decorsi alternativi, se tale condotta, sulla base di leggi scientifiche universali o statistiche, abbia aggravato o concorso a determinare un aggravamento dell'asbestosi già in precedenza insorta, tale che, in assenza, l'evento morte non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore ovvero con minore intensità lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30206 del 2013 Rv. 256374-01, N. 38991 del 2010 Rv. 248851-01, N. 32860 del 2021 Rv. 282081-02, N. 44943 del 2021 Rv. 282717-02 Rv. 282717-03, N. 27826 del 2024 Rv. 286866-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01 Rv. 222139-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14130 del 20/03/2025** Cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287776-01

SEZIONE TERZA

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: AMBROSIO FELICE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 16/10/2024

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire - Domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 - Termine finale - Individuazione - Ristrutturazione di cui all'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001 - Termine di irrogazione delle sanzioni amministrative - Applicabilità.

In tema di reati edilizi, il proprietario o il responsabile dell'opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire è legittimato a presentare domanda di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, oltre il quale il bene è acquisito al patrimonio comunale, posto che il riferimento alternativo, contenuto nel succitato articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative o al termine stabilito dal responsabile dell'ufficio comunale per l'eliminazione degli interventi di ristrutturazione, attiene ai soli casi di ristrutturazione previsti dal precedente art. 10, comma 1, per i quali sia impossibile ripristinare l'originario stato dell'immobile e si imponga quindi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 33, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3261 del 2021 Rv. 280870-01, N. 2357 del 2023 Rv. 284058-03, N. 43591 del 2015 Rv. 265153-01

Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 20/03/2025 Cc. (dep. 07/04/2025) Rv. 287832-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SARNATARO ANNA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/10/2024

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze - Competenza del giudice di secondo grado - Sussistenza - Ragioni.

In tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e, pertanto, determina lo spostamento della competenza "in executivis" in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39123 del 2015 Rv. 264541-01

Massime precedenti Vedi: N. 45481 del 2008 Rv. 242069-01, N. 16745 del 2014 Rv. 259911-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 13328 del 07/03/2025** Cc. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287871-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: NICOLETTA VINCENZO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PALMI, 08/10/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Rigetto - Opposizione - Annullamento con rinvio - Giudizio di rinvio - Conferma del rigetto per ragioni diverse - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza reiettiva dell'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo, se fondato su motivi che non abbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento con cui è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza stessa, in quanto la natura del giudizio non consente l'introduzione di questioni diverse da quelle oggetto del disposto rinvio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il beneficio, se ne ricorrono le condizioni, può sempre essere revocato in altro procedimento ai sensi dell'art. 112, comma 1, d.P.R. cit., a condizione che la revoca si fondi su presupposti ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 95, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2402 del 2025 Rv. 287495-01 Rv. 287495-01, N. 5749 del 2023 Rv. 284141-01, N. 16440 del 2024 Rv. 286172-01

Sez. 3, **Sentenza n. 13825 del 06/03/2025** Ud. (dep. **09/04/2025**) Rv. **287808-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: F. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 02/02/2024

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Accompagnamento continuativo a titolo oneroso sul luogo del meretricio da parte di soggetto abilitato professionalmente dedito al trasporto - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

Integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione l'accompagnamento continuativo di prostitute sul luogo di svolgimento dell'attività di meretricio, pur se effettuato da soggetto professionalmente abilitato e dedito al trasporto, a condizione che il predetto offra un "quid pluris" rispetto all'ordinario rapporto contrattuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato a carico di un esercente l'attività di noleggio auto con conducente, che, dietro corrispettivo prefissato, differenziato in base alla tipologia, individuale o collettiva, del trasporto, riforniva altresì le donne trasportate di generi di conforto, quali bevande e sigarette).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12633 del 1999 Rv. 214802-01, N. 16689 del 2018 Rv. 272554-01, N. 35718 del 2007 Rv. 237551-01, N. 28212 del 2016 Rv. 267052-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 13132 del 27/02/2025** Ud. (dep. **04/04/2025**) Rv. **287789-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: NICOLICCHIA TOMMASO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/05/2024

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Sottrazione del denaro contenuto nella colonnina dei pagamenti "self service" di un distributore di carburanti - Aggravante - Configurabilità - Ragioni.

In tema di furto, è configurabile l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità, che rende il reato procedibile d'ufficio nel regime conseguente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di sottrazione del denaro costituente l'incasso di un distributore di carburanti contenuto nell'apparecchio dei pagamenti "self service", sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l'oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2776 del 2025 Rv. 287361-01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615-01, N. 10944 del 2011 Rv. 249514-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14220 del 25/02/2025** Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287869-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: TICCONI DORIANO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 20/05/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Non occasionalità della condotta - Duplice valenza - Indicazione - Circostanza speciale ed elemento che concorre a escludere la configurabilità del fatto lieve - Sussistenza.

In tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13982 del 2018 Rv. 272529-01, N. 5842 del 2025 Rv. 287441-01, N. 44096 del 2024 Rv. 287307-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 13573 del 25/02/2025** Ud. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287850-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: M. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/05/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Pene accessorie - Interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 609-nonies, primo comma, n. 4), cod. pen. - Durata - Determinazione - Criteri.

In tema di reati sessuali, la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fissata dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. in anni cinque, in seguito a condanna alla reclusione compresa tra tre e cinque anni, dev'essere determinata in concreto dal giudice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza avere riguardo alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 novies, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 40679 del 2016 Rv. 268080-01, N. 30040 del 2024 Rv. 286862-03, N. 11940 del 2020 Rv. 278806-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28910 del 2019 Rv. 276286-01

Sez. 3, **Sentenza n. 15869 del 21/02/2025** Ud. (dep. **24/04/2025**) Rv. **287948-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: NIGRO PIETRO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 11/04/2024

554024 GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE - Contravvenzione di esercizio di gioco d'azzardo - Prova dell'effettivo svolgimento o agevolazione del gioco - Necessità - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. è richiesta la prova dell'effettiva sussistenza di mezzi per l'esercizio o l'agevolazione del gioco d'azzardo e di concrete modalità del suo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualsiasi genere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna nella quale ci si era limitati a dar conto delle circostanze che nel circolo privato erano collocati due tavoli con le schedine del gioco orientale del "mahjong", che su un tavolino attiguo era collocata la somma di cento euro e che i presenti, alla vista degli operanti, si erano spostati in un'altra zona).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26321 del 2020 Rv. 279545-01, N. 25032 del 2016 Rv. 267193-01, N. 35529 del 2016 Rv. 268051-01, N. 48159 del 2019 Rv. 277805-01, N. 34268 del 2024 Rv. 287164-01

Sez. 3, **Sentenza n. 15449 del 21/02/2025** Cc. (dep. **17/04/2025**) Rv. **287833-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: NAPOLEONE VINCENZO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 02/08/2024

SEZIONE TERZA

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Condanna per il solo delitto di violazione di sigilli - Subordinazione alla demolizione del manufatto abusivo - Legittimità - Esclusione.

È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo nel caso di condanna per il solo delitto di violazione di sigilli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41679 del 2018 Rv. 274060-01, N. 27698 del 2010 Rv. 247926-01, N. 40438 del 2006 Rv. 235461-01

Massime precedenti Vedi: N. 36548 del 2022 Rv. 283655-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 714 del 1997 Rv. 206659-01

Sez. 3, Sentenza n. 15448 del 21/02/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. **287801-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: CAVOLI MASSIMO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/06/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Informazioni e documenti acquisiti ai sensi della Convenzione OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale - Utilizzabilità in ambito penale - Condizioni - Conseguenze - Natura documentale ex artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen. - Acquisibilità.

In tema di cooperazione internazionale, le informazioni e i documenti acquisiti all'estero e trasmessi alle autorità italiane ai sensi della Convenzione OCSE, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, ratificato con legge 27 ottobre 2011, n. 193, sono utilizzabili, in difetto di rogatoria internazionale, anche senza autorizzazione preliminare della parte che le ha fornite, a condizione che siano rispettati i principi generali in materia di formazione della prova in contraddittorio, con loro conseguente sussumibilità nella categoria dei documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 bis, Legge 27/10/2011 num. 193, Legge 10/02/2005 num. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30068 del 2012 Rv. 253273-01, N. 6798 del 2016 Rv. 266135-01, N. 9083 del 2023 Rv. 284234-01, N. 4152 del 2020 Rv. 278003-01, N. 354 del 2023 Rv. 283864-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 13277 del 19/02/2025 Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287831-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: AIELLO ALFIO ROSARIO COSIMO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 26/06/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Mancata richiesta dell'imputato di partecipazione in presenza - Richiesta di rinvio dell'udienza a contraddittorio cartolare per legittimo impedimento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Massime precedenti Vedi: N. 1167 del 2022 Rv. 282400-01, N. 38270 del 2024 Rv. 286969-01, N. 32864 del 2022 Rv. 283415-01, N. 49315 del 2023 Rv. 285499-01

Sez. 3, Sentenza n. 16083 del 13/02/2025 Cc. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287873-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: GOBBI MASSIMO EMILIO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 09/09/2024

673122 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE - Difetto di motivazione sulle esigenze probatorie - Ricorso per cassazione - Onere di pregressa deduzione della questione innanzi al tribunale del riesame - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di sequestro probatorio, la parte che, in sede di legittimità, deduce la nullità del decreto impositivo del vincolo per mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a dar prova di aver, in precedenza, investito della relativa questione il tribunale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 20003 del 2020 Rv. 279505-03, N. 46130 del 2023 Rv. 285348-01, N. 39187 del 2021 Rv. 282200-01, N. 23400 del 2024 Rv. 286545-01, N. 29366 del 2024 Rv. 286752-01, N. 3560 del 2014 Rv. 258553-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 12515 del 13/02/2025** Ud. (dep. **01/04/2025**) Rv. **287806-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: LIONE CARMINE. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/05/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Procedura partecipata in grado di appello in caso di mancata evidenza di cause di assoluzione - Mancata attivazione - Ricorribilità - Condizioni - Interesse del ricorrente - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità, l'omessa attivazione della procedura partecipata in grado di appello può essere fatta valere come vizio della sentenza di secondo grado, nel caso di mancata evidenza di cause di assoluzione, a condizione che dall'eventuale annullamento possa derivare un concreto vantaggio per il ricorrente. (Fattispecie relativa a impugnazione proposta dall'imputato avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione, in cui la Corte ha evidenziato l'originaria inammissibilità dell'appello non emergendo, "ictu oculi", elementi idonei ad escludere la responsabilità dell'appellante, che non aveva rinunciato alla causa estintiva del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43740 del 2024 Rv. 287126-01, N. 44417 del 2022 Rv. 283811-01, N. 46588 del 2019 Rv. 277281-01, N. 42595 del 2024 Rv. 287187-01, N. 33030 del 2023 Rv. 285091-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28954 del 2017 Rv. 269809-01

Sez. 3, **Sentenza n. 16085 del 13/02/2025** Cc. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287986-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: LUPI MARCELLA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 01/10/2024

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Carico urbanistico - Nozione - Aggravio - Incidenza delle opere già realizzate nella stessa area - Sussistenza - Criteri valutativi.

In tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'essere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio, avendo riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l'impatto complessivo dell'immobile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Massime precedenti Vedi: N. 42717 del 2015 Rv. 265195-01, N. 36104 del 2011 Rv. 251251-01, N. 8671 del 2024 Rv. 285963-01 Rv. 285963-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12878 del 2003 Rv. 223721-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 12518 del 13/02/2025** Cc. (dep. **01/04/2025**) Rv. **287807-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GALANTI ALBERTO**. Relatore: **GALANTI ALBERTO**.
Imputato: **M. P.M. FIMIANI PASQUALE**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI VENEZIA, 22/05/2024

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio disposto in relazione a delitto tentato - "Fumus commissi delicti" - Contenuto - Univocità e idoneità degli atti - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", è tenuto a verificare, ove sia stato contestato un reato in forma tentata, oltre all'astratta configurabilità dello stesso, anche l'univocità e l'idoneità degli atti posti in essere, rilevabili, con giudizio "ex ante", dalla condotta dell'agente e dalle modalità dell'azione, incidendo tali requisiti sulla ragionevole ipotizzabilità, in concreto, del reato stesso, senza che possa farsi riferimento, a tal fine, a meri propositi interni, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione reiettiva della richiesta di riesame, proposta avverso il decreto di sequestro di gessetti, colla e un foglio di cartone, ritenuto materiale "potenzialmente idoneo a deturpare, deteriorare, imbrattare beni culturali" e disposto per il delitto di cui agli artt. 56 e 518-duodecies cod. pen. nei confronti di una presunta attivista del movimento "Ultima generazione", fermata all'ingresso di un museo, senza aver posto in essere alcuna attività, neanche verbalmente rivendicativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 518 duodecies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27918 del 2010 Rv. 248305-01, N. 3465 del 2020 Rv. 278542-01, N. 36311 del 2019 Rv. 277032-02, N. 25320 del 2016 Rv. 267007-01, N. 24589 del 2011 Rv. 250397-01

Sez. 3, **Sentenza n. 16088 del 13/02/2025** Cc. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287998-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**. Imputato: **MARINO LAURA**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 19/09/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Illecita gestione di rifiuti - Confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato - Terzo estraneo proprietario del mezzo - Interlocuzione sul "fumus" del reato presupposto - Possibilità - Esclusione - Prova della buona fede - Ammissibilità - Contenuto.

In tema di illecita gestione di rifiuti, il terzo proprietario del veicolo utilizzato per commettere il reato, soggetto a confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è legittimato a interloquire sulla sussistenza del "fumus" dell'illecito, a lui non addebitato, ma posto a fondamento del sequestro preventivo funzionale alla misura ablatoria, ma può dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto o, comunque, non è collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 12473 del 2016 Rv. 266482-01, N. 9709 del 2024 Rv. 286032-02, N. 23818 del 2019 Rv. 275978-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10561 del 2014 Rv. 258647-01

Sez. 3, **Sentenza n. 12514 del 13/02/2025** Ud. (dep. **01/04/2025**) Rv. **287985-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: DUCCI BRUNO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 27/03/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Attenuante del ravvedimento operoso ex art. 452-decies cod. pen. - Presupposti applicativi - Concreto aiuto all'ambiente - Necessità - Mera attivazione priva di effetto - Sufficienza - Esclusione - Precisazioni.

In tema di reati ambientali, l'attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso, di cui all'art. 452-decies cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, esige l'effettuazione di interventi di concreto aiuto all'ambiente, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili dai casi concreti, culminanti in un'effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato commesso, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attivazione dell'agente, priva di ogni effetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'azione riparatoria, pur se eseguibile anche a distanza di tempo dalla commissione del reato, dev'essere, comunque, avviata prima dell'inizio del dibattimento, essendo il giudice chiamato a decidere su eventi già realizzati e non "in fieri").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 decies, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 6)

Massime precedenti Vedi: N. 38111 del 2009 Rv. 244555-01, N. 18660 del 2004 Rv. 228356-01, N. 27937 del 2008 Rv. 240951-01, N. 32221 del 2018 Rv. 273461-01

Sez. 3, **Sentenza n. 16084 del 13/02/2025** Cc. (dep. **28/04/2025**) Rv. **288003-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: LETTIERI ADDOLORATA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 01/08/2024

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Impedimento a comparire - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento di esecuzione, l'impedimento a comparire dell'interessato rileva nel caso in cui lo stesso abbia chiesto di essere sentito personalmente, sempreché sia rappresentato con modalità tali da poter essere apprezzato e valutato dal giudice procedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non rilevante un certificato medico attestante, genericamente, una gastroenterite, senza ulteriori indicazioni sulle conseguenze della patologia circa l'impossibilità a partecipare al procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2865 del 2013 Rv. 254701-01, N. 26762 del 2020 Rv. 279784-01, N. 1913 del 2021 Rv. 280299-01, N. 13775 del 2021 Rv. 281058-01, N. 437 del 2024 Rv. 285613-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 13576 del 13/02/2025** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287949-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: MAGNI CARLO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 26/07/2024

535000 DEMANIO - Demanio marittimo - Reato di innovazioni non autorizzate - Natura - Permanenza - Condizioni - Conseguenze.

In tema di tutela del demanio marittimo, la contravvenzione di innovazioni non autorizzate di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., avente di regola natura di reato istantaneo perché perfezionantesi con l'ultimazione dell'opera, può assumere natura di reato permanente nel caso in cui le opere realizzate comportino variazioni essenziali ovvero sottraggano al godimento della collettività una porzione di area demaniale marittima, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal momento della cessazione della condotta di illegittima occupazione dell'area o dall'ottenimento della concessione "suppletiva".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161 com. 1, Regol. della Navig. Marittima art. 24, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6732 del 2019 Rv. 275837-01, N. 26811 del 2003 Rv. 225734-01, N. 33105 del 2022 Rv. 283418-01, N. 36605 del 2017 Rv. 270730-01, N. 15657 del 2008 Rv. 240154-01

Sez. 3, **Sentenza n. 13576 del 13/02/2025** Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287949-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: MAGNI CARLO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 26/07/2024

535000 DEMANIO - Demanio marittimo - Concessione demaniale - Variazioni "sostanziali" e "non sostanziali" - Distinzione - Reato di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav. - Indicazioni - Sanabilità - Condizioni.

Integrano la contravvenzione di occupazione abusiva di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav. le variazioni "sostanziali" rispetto al contenuto della concessione, riguardanti l'estensione della zona, le opere e le modalità di esercizio, configurandosi, invece, la diversa contravvenzione di innovazioni non autorizzate, sanzionata dalla medesima disposizione, nel caso di variazioni "non sostanziali", non comportanti modifiche all'estensione della zona demaniale concessa, sicché, con riguardo al primo illecito, la sanatoria è possibile solo con il rilascio di concessione "suppletiva", mentre, con riguardo al secondo, è sufficiente, a tal fine, una mera variante al titolo già esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Massime precedenti Vedi: N. 48179 del 2017 Rv. 271546-01, N. 404 del 2023 Rv. 283919-02, N. 34622 del 2011 Rv. 250976-01, N. 33105 del 2022 Rv. 283418-01, N. 53347 del 2018 Rv. 275181-01, N. 5168 del 2024 Rv. 285943-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15868 del 29/01/2025** Ud. (dep. **24/04/2025**) Rv. **288002-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: FRASCHINA PIETRO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/04/2024

661101 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE - Annullamento della sentenza di appello limitata al capo sulla confisca - Inammissibilità dei motivi relativi alla responsabilità penale - Rilevabilità della prescrizione maturata successivamente - Esclusione - Ragioni.

L'annullamento della sentenza di appello limitata al capo relativo alla confisca non consente di rilevare, in sede di legittimità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado, nel caso in cui siano inammissibili i motivi di ricorso relativi ai capi afferenti ai singoli reati, ostandovi l'autonomia sussistente tra il rapporto processuale ad essi relativi e quello riguardante la confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26807 del 2023 Rv. 284783-01, N. 29518 del 2023 Rv. 284800-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01, N. 6903 del 2017 Rv. 268966-01

Sez. 3, **Sentenza n. 16082 del 16/01/2025** Ud. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287872-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: NISTOROIU GEORGETA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 14/05/2024

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Procedura estintiva ex artt. 12-ter e ss. legge n. 283 del 1962 - Mancata attivazione - Improcedibilità dell'azione penale - Esclusione - Meccanismo di cui all'art. 12-sexies legge cit. - Precisazioni.

In tema di disciplina penale degli alimenti, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo accertatore, delle prescrizioni di regolarizzazione la cui ottemperanza è necessaria ai fini della speciale procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di improcedibilità dell'azione penale relativa alle contravvenzioni previste dalla legge citata, punite con la pena dell'ammenda, pur se alternativa. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il meccanismo previsto dall'art. 12-sexies legge n. 283 del 1962, presupponendo che il pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall'organo accertatore, non obbliga l'adozione delle prescrizioni, sicché, scaduto il termine di sessanta giorni dall'inoltro degli atti, il magistrato può procedere senza dover sindacare o chiedere conto dell'inerzia dell'organo accertatore).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 ter, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 quater, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 quinquies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 sexies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 septies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 octies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 novies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 70 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 96, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 4, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Cod. Pen. art. 318 bis, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 3671 del 2018 Rv. 272454-01, N. 36405 del 2019 Rv. 276681-01, N. 19391 del 2024 Rv. 286277-02, N. 7678 del 2017 Rv. 269140-01, N. 49718 del 2019 Rv. 277468-01

Sez. 3, Sentenza n. 16096 del 16/01/2025 Ud. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287874-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: ISAIA SIMONE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/04/2024

659050 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO - Omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza di rinvio - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Sanabilità - Condizioni.

In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2324 del 2007 Rv. 235724-01, N. 25500 del 2017 Rv. 270032-01, N. 17027 del 2013 Rv. 255503-01

Massime precedenti Vedi: N. 27903 del 2021 Rv. 281601-01, N. 26585 del 2017 Rv. 270873-01, N. 26222 del 2023 Rv. 284916-01, N. 26434 del 2022 Rv. 283401-01

Sez. 3, Sentenza n. 16096 del 16/01/2025 Ud. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287874-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: ISAIA SIMONE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/04/2024

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Delitto di distruzione di beni culturali di cui all'art. 518-duodecies cod. pen. - "Culturalità" del bene - Beni appartenenti allo Stato o ad enti territoriali - Accertamento giudiziale - Questione di fatto - Sindacato di legittimità - Limiti.

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, il requisito della "culturalità" del bene, formante oggetto delle condotte di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., costituisce un elemento normativo della fattispecie, il cui accertamento, nel caso di beni di proprietà dello Stato o di enti territoriali di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiedenti un provvedimento amministrativo che li qualifichi tali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito e, pertanto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 518 duodecies, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 2, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 11, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 39603 del 2024 Rv. 287024-01, N. 24988 del 2020 Rv. 279756-01, N. 45814 del 2001 Rv. 220742-01, N. 31760 del 2020 Rv. 280024-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6402 del 1997 Rv. 207944-01, N. 240 del 1999 Rv. 214794-01

Sez. 3, Sentenza n. 16082 del 16/01/2025 Ud. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287872-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: NISTOROIU GEORGETA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 14/05/2024

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Speciale procedura estintiva ex artt. 12-ter e ss. legge n. 283 del 1962 - Condotte esaurite - Applicabilità - Delitto concorrente - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Precisazioni - Fattispecie.

In tema di disciplina penale degli alimenti, la speciale procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trova applicazione anche con riguardo alle condotte cd. "esaurite", risultando invece preclusa, in quanto vi osta la clausola di riserva dell'art. 12-ter, comma 1, legge cit., nel caso in cui la contravvenzione in materia di produzione, igiene e vendita di alimenti concorra con un qualsiasi delitto, per tale dovendosi intendere quello di cui l'organo accertatore, deputato alla formulazione delle prescrizioni, abbia appreso sin da subito la notizia, direttamente e in uno alla contravvenzione. (Fattispecie relativa a tentata frode in commercio, accertata all'esito della disposta perquisizione dell'esercizio commerciale, prima della concorrente contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b, legge n. 283 del 1962).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 ter, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 quater, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 quinquies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 sexies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 septies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 octies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 novies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 70 com. 1, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 15 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 4, Cod. Pen. art. 318 bis, Cod. Pen. art. 318 ter

Massime precedenti Vedi: N. 36405 del 2019 Rv. 276681-01, N. 19391 del 2024 Rv. 286277-02, N. 7678 del 2017 Rv. 269140-01, N. 49718 del 2019 Rv. 277468-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15797 del 10/01/2025 Ud. (dep. **23/04/2025**) Rv. **287996-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: FRANCO NICOLA C/ SCARFONE ELIO VINCEN. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, TRIBUNALE LOCRI, 13/10/2023

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Appello della parte civile ai soli effetti civili - Legittimazione - Fondamento.

In tema di impugnazioni, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., tenuto conto della specialità del sistema impugnatorio come regolato dal disposto di cui all'art. 576 cod. proc. pen.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2024 Rv. 286929-01, N. 36932 del 2024 Rv. 287021-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6509 del 2013 Rv. 254130-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236539-01

Sez. 3, Sentenza n. 15493 del 19/12/2024 Cc. (dep. **18/04/2025**) Rv. **287988-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: FRASCA FIORENZO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FROSINONE, 10/11/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di indebita compensazione - Compensazione non operativa - Consumazione del delitto - Sussistenza - Conseguenze sulla determinazione del profitto - Onere relativo di Valutazione - Sussistenza.

In tema di indebita compensazione, pur perfezionandosi il reato nel momento in cui il contribuente presenta, a compensazione di propri debiti fiscali, crediti inesistenti o non spettanti, il sequestro del profitto che esso ha generato, funzionale alla successiva confisca, afferendo al risparmio economico derivato dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, richiede che il giudice verifichi previamente che l'Agenzia delle entrate non abbia definitivamente impedito il concreto determinarsi della compensazione, sì da frustrare il proposito criminoso perseguito dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 49, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 49, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39478 del 2024 Rv. 287108-04 Rv. 287108-03, N. 1657 del 2019 Rv. 275474-01, N. 24254 del 2024 Rv. 286560-01

Sez. 3, Sentenza n. 14821 del 11/12/2024 Ud. (dep. **15/04/2025**) Rv. **287860-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TARRICONE GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/12/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Determinazione dell'imposta evasa - Criteri - Costi deducibili - Rilevanza - Condizioni - Indicazione.

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essere considerati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendo

SEZIONE TERZA

legittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40412 del 2019 Rv. 277120-01, N. 37094 del 2015 Rv. 265160-01

Massime precedenti Vedi: N. 29091 del 2019 Rv. 276756-03, N. 42916 del 2022 Rv. 283705-01, N. 53907 del 2016 Rv. 268717-01, N. 36302 del 2019 Rv. 277553-01

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 15701 del 02/04/2025** Ud. (dep. **22/04/2025**) Rv. **287982-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: DE PAULIS GIANLUCA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/05/2024

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Mera detenzione di animale - Posizione di garanzia - Sussistenza - Adozione di ogni cautela valevole a prevenire aggressioni - Obbligo di controllo e custodia in luogo idoneo ad evitare aggressioni a terzi - Necessità - Fattispecie.

In tema di omicidio colposo, la posizione di garanzia, assunta anche dal mero detentore di un animale, impone l'obbligo di controllo e di custodia dello stesso mediante l'adozione di ogni cautela valevole a prevenire aggressioni a terzi, non essendo sufficiente, a tal fine, che l'animale sia custodito in un luogo privato o, comunque, recintato, in quanto è richiesta una sua collocazione concretamente idonea a evitare che si sottragga alla custodia o al controllo del detentore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità del detentore di quattro cani, tre dei quali, fuggendo attraverso il varco di una recinzione, avevano aggredito un passante che, nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, era caduto in un fiume, annegandovi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 672 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51448 del 2017 Rv. 271329-01, N. 18814 del 2012 Rv. 253594-01, N. 13464 del 2020 Rv. 278920-01

Massime precedenti Vedi: N. 31874 del 2019 Rv. 276705-01, N. 9620 del 2025 Rv. 287758-01

Sez. 4, **Sentenza n. 13175 del 26/03/2025** Cc. (dep. **04/04/2025**) Rv. **287952-02**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: G. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/11/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen. - Liquidazione anche d'ufficio delle spese processuali - Sussistenza - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le spese processuali, nel giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in ragione delle connotazioni civilistiche del procedimento, sicché la parte soccombente deve essere condannata, anche "ex officio", al pagamento delle stesse, nel caso in cui sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua domanda e la controparte abbia preso parte al giudizio cartolare, esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46265 del 2005 Rv. 232911-01, N. 16867 del 2024 Rv. 286176-01, N. 38163 del 2013 Rv. 256832-01

Massime precedenti Vedi: N. 24619 del 2020 Rv. 279551-02

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5466 del 2004 Rv. 226716-01

Sez. 4, Sentenza n. 13175 del 26/03/2025 Cc. (dep. **04/04/2025**) Rv. **287952-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: G. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/11/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Imputato assolto per il reato di violenza sessuale - Rapporti ritenuti consenzienti con soggetto in condizioni di criticità psichica - Comportamento ostativo al riconoscimento del beneficio - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste la condizione ostativa della colpa grave nel caso in cui l'agente si determini ad avere un rapporto sessuale con persona di cui gli siano note criticità psichiche e comportamentali che avrebbero dovuto indurre un soggetto dotato di normale diligenza e avvedutezza ad astenersi da approcci di natura sessuale, correndo l'obbligo, per lo stesso, di prevedere, in base ai principi civilistici di auto-responsabilità di cui agli artt. 1227 e 2056 cod. civ., che la condizione della persona chiamata ad esprimere o mantenere il consenso all'atto sessuale, pur se influente ai fini della responsabilità penale, risultava caratterizzata dagli evidenziati profili di criticità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 3755 del 2022 Rv. 282581-01, N. 849 del 2022 Rv. 282564-01, N. 34181 del 2003 Rv. 226004-01, N. 24608 del 2024 Rv. 286587-01, N. 30056 del 2022 Rv. 283453-01, N. 43302 del 2008 Rv. 242034-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247664-01, N. 51779 del 2013 Rv. 257606-01

Sez. 4, Sentenza n. 15209 del 20/03/2025 Ud. (dep. **17/04/2025**) Rv. **287975-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: CORCIONE CAROLINA CLASSE '89 C/ CALAFATO ANGELO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/06/2024

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Accertamento del nesso di causa - Appello della sola parte civile - Criterio del "più probabile che non" - Applicabilità.

In tema di accertamento del nesso di causalità, la valutazione della prova, nel processo di appello attivato su impugnazione della sola parte civile, deve essere effettuata in base al criterio del "più probabile che non", anziché in base a quello dell'"alto grado di probabilità logica".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5901 del 2019 Rv. 275122-01, N. 27045 del 2016 Rv. 267730-01, N. 43786 del 2010 Rv. 248943-01, N. 5898 del 2019 Rv. 275266-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 13353 del 19/03/2025 Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287951-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: CASILLO UMBERTO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/05/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Ricorso per cassazione - Censura di omesso rilievo della prescrizione - Specificità dei motivi - Condizioni - Fattispecie.

E' inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (Fattispecie relativa a delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione cd. "aperta", rispetto alla quale, nel ricorso, si è omessa la prospettazione di elementi alla cui stregua evincere, rispetto a quanto statuito dal giudice di appello, una chiusura anticipata della contestazione, utile ai fini prescrizionali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, DPR 10/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 35791 del 2019 Rv. 277495-01, N. 12093 del 2021 Rv. 280735-01

Massime precedenti Vedi: N. 12595 del 2015 Rv. 263206-01, N. 12055 del 2021 Rv. 281021-01

Sez. 4, Sentenza n. 13168 del 14/03/2025 Cc. (dep. **04/04/2025**) Rv. **287736-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: BASILE GAETANO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 31/10/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Impugnazione presentata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia nel testo originario, sia nella versione vigente a decorrere dal 25 agosto 2024, data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, opera con esclusivo riferimento alle impugnazioni proposte, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dal solo difensore ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e non anche alle impugnazioni proposte dall'imputato personalmente o a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere del fatto che quest'ultimo fosse presente o assente nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O) PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 15465 del 2016 Rv. 266781-01, N. 18469 del 2022 Rv. 283180-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 12999 del 2015 Rv. 262992-01, N. 4398 del 2018 Rv. 272440-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42792 del 2001 Rv. 220092-01

Sez. 4, Sentenza n. 13149 del 12/03/2025 Ud. (dep. **04/04/2025**) Rv. **287900-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: SANFILIPPO ALFONSO ALESSIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 07/12/2023

630155 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE - Test alcolimetrico - Intervallo temporale tra la condotta illecita ed il relativo accertamento - Irrilevanza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. B, Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13999 del 2014 Rv. 259694-01, N. 21991 del 2013 Rv. 256191-01

Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025 Ud. (dep. **02/04/2025**) Rv. **287899-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: BIUNDO CROCIFISSO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 09/05/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Raddoppio dei termini - Omicidio colposo plurimo - Applicabilità - Limiti.

Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione alle sole fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23944 del 2013 Rv. 255462-01, N. 29439 del 2020 Rv. 280830-01, N. 51959 del 2016 Rv. 268249-01

Sez. 4, Sentenza n. 13150 del 12/03/2025 Ud. (dep. **04/04/2025**) Rv. **287901-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: PG C/ ZOFFOLI CRISTIAN. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE FORLI', 17/06/2024

522162 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - Guida in stato di ebbrezza - Incidente - Nozione - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Conseguenze.

SEZIONE QUARTA

In tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva della sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento inatteso, interruttivo del normale svolgimento della circolazione stradale e suscettibile di provocare pericolo per la collettività, non assumendo rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 8

Massime precedenti Conformi: N. 47276 del 2012 Rv. 253921-01

Massime precedenti Vedi: N. 27211 del 2019 Rv. 275872-01

Sez. 4, Sentenza n. 15088 del 11/03/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287974-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: CORRAO FRANCESCO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 06/12/2024

664099 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE - "Doppia conforme" sulla sussistenza del delitto di partecipazione qualificata ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Annullamento con rinvio limitato alla qualificazione apicale dell'affiliato al sodalizio - Termine ex art. 303, comma 4, cod. proc. pen. - Applicabilità.

In tema di termini di durata della custodia cautelare, trova applicazione, a fronte di "doppia conforme" di condanna per il delitto di partecipazione qualificata ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il solo termine indicato all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di regressione del procedimento per effetto di annullamento, disposto in sede di legittimità e limitato alla sola qualifica apicale dell'imputato in seno al sodalizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1735 del 2019 Rv. 274941-01, N. 30805 del 2024 Rv. 286870-03, N. 7785 del 2008 Rv. 239235-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38518 del 2015 Rv. 264674-01

Sez. 4, Sentenza n. 12725 del 28/02/2025 Cc. (dep. 02/04/2025) Rv. 287950-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: ROCCIA VALERIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 24/10/2024

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Gravità indiziaria non esclusa in fase cautelare e mancato accertamento dell'adozione della misura in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - Disciplina di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui la sussistenza di gravità indiziaria posta a fondamento della limitazione della libertà personale non sia stata esclusa in fase cautelare e non sia stato accertato, in via definitiva, che la misura risulti adottata in difetto delle condizioni di cui agli artt.

SEZIONE QUARTA

273 e 280 cod. proc. pen., non rilevando che l'assoluzione dell'imputato sia stata pronunciata in esito di giudizio abbreviato, sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura, posto che tale evenienza, correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, è del tutto fisiologica. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che il giudice della riparazione incontra, in tal caso, il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o non negati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34438 del 2019 Rv. 276859-01, N. 22806 del 2018 Rv. 272993-01, N. 39500 del 2013 Rv. 256764-01, N. 46469 del 2018 Rv. 274350-01, N. 2145 del 2021 Rv. 280246-01, N. 12228 del 2017 Rv. 270039-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01

Sez. 4, **Sentenza n. 13360 del 28/02/2025** Cc. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287903-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.** Imputato: **DEMASI NAZARENO SALVATORE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/10/2024

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Cause ostative - Condotta dolosa o colposa dell'istante - Nozione - Fattispecie.

Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile nel caso in cui l'interessato abbia tenuto, consapevolmente e volontariamente, una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria, oppure una condotta informata a negligenza o imprudenza, sì da costituire prevedibile ragione dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di mancata revoca di quello già emesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di rigetto dell'istanza di indennizzo sul rilievo della sussistenza di stabili contatti tra istante ed esponenti della 'ndrangheta residenti in Svizzera, attestati dalla partecipazione a rituali di affiliazione e a riunioni, suscettibili di essere interpretati in termini di partecipazione alla compagine associativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43302 del 2008 Rv. 242034-01

Massime precedenti Vedi: N. 24006 del 2023 Rv. 284648-01, N. 39726 del 2023 Rv. 285069-01, N. 4194 del 2008 Rv. 238678-01, N. 5455 del 2019 Rv. 275022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51779 del 2013 Rv. 257606-01, N. 32383 del 2010 Rv. 247664-01

Sez. 4, **Sentenza n. 15220 del 19/02/2025** Ud. (dep. **17/04/2025**) Rv. **287981-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** Estensore: **ANTEZZA FABIO.** Relatore: **ANTEZZA FABIO.** Imputato: **SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST. P.M. CASELLA GIUSEPPINA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/06/2024

654021 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' - Sentenza di incompetenza ex art. 23 cod. proc. pen. - Poteri del pubblico ministero "ricevente"

SEZIONE QUARTA

in sede di esercizio dell'azione penale - Richiesta di rinvio a giudizio per reato diversamente qualificato da quello proposto dal giudice dichiaratosi incompetente - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio, il pubblico ministero cui sono trasmessi gli atti processuali a seguito di pronuncia dichiarativa di incompetenza, è legittimato, nel riesercitare l'azione penale, a qualificare i fatti diversamente da quanto avvenuto in sentenza, conseguendo alla decisione sulla competenza effetti preclusivi solo con riguardo all'individuazione del giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dedotto vizio di nullità della decisione di appello, quale effetto della nullità della precedente richiesta di rinvio a giudizio, in un caso in cui il pubblico ministero, con il rinnovato promovimento dell'azione penale, aveva attribuito ai fatti una diversa qualificazione giuridica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29196 del 2017 Rv. 271159-01, N. 39701 del 2009 Rv. 245029-01, N. 41342 del 2006 Rv. 235440-01, N. 36186 del 2017 Rv. 270649-01

Sez. 4, Sentenza n. 15220 del 19/02/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287981-02

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/06/2024

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Esposizione ad amianto - Effetto acceleratore dell'esposizione - Accertamento in concreto dell'effettiva abbreviazione della latenza della malattia - Necessità.

In tema di nesso di causalità, il giudice, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per morte del lavoratore esposto ad amianto, basata sull'effetto acceleratore sul mesotelioma di tale esposizione, è tenuto a verificare, in ragione della natura probabilistica della relativa legge scientifica di copertura, se l'abbreviazione del processo patogenetico abbia concretamente avuto luogo, essendo necessarie, a tal fine, informazioni cronologiche utili ad avvalorare lo sviluppo del processo patogenetico in un periodo significativamente più breve, rispetto a casi in cui all'esposizione iniziale non ne è seguita una ulteriore e dovendo essere altresì accertati i fattori che, nell'esposizione protratta, accelerano il processo di insorgenza della patologia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 22022 del 2018 Rv. 273586-01, N. 44349 del 2023 Rv. 285317-01, N. 27826 del 2024 Rv. 286866-01, N. 43786 del 2010 Rv. 248943-01, N. 16715 del 2018 Rv. 273095-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 14453 del 04/02/2025** Cc. (dep. 14/04/2025) Rv. 287973-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: VACARU SEBASTIAN. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 28/06/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 114 del 2024 - Imputato assente difeso da difensore di fiducia - Impugnazione presentata prima del 25 agosto 2024 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, legge 9 agosto 2024, n. 114, a mente del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, si applica, per il principio del "tempus regit actum", alle impugnazioni del difensore di fiducia dell'imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della novella.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13168 del 2025 Rv. 287736-01, N. 12613 del 2025 Rv. 287859-01, N. 45842 del 2024 Rv. 287340-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13808 del 2025 Rv. 287855-01

Sez. 4, **Sentenza n. 13530 del 04/02/2025** Ud. (dep. 08/04/2025) Rv. 287972-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: RUZZON FABRIZIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 15/10/2024

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Combinato disposto degli artt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 - Aumento del termine per l'impugnazione nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza - Applicabilità con riferimento alle sole sentenze il cui dispositivo sia stato pronunciato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. citato - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con il disposto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il più lungo termine a impugnare previsto, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. opera con riferimento alle sole sentenze il cui dispositivo sia stato pronunciato in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, in quanto la scelta del legislatore cristallizzata nella norma transitoria, essendo finalizzata a individuare un momento certo cui ancorare l'operatività del nuovo regime impugnatorio, non risulta né irragionevole, né limitativa del diritto di difesa e la motivazione costituisce, per altro verso, mero requisito di validità della sentenza, da intendersi esistente con la sola pronuncia del dispositivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 7104 del 2025 Rv. 287593-01, N. 16131 del 2024 Rv. 286265-01, N. 42390 del 2024 Rv. 287199-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 13543 del 30/01/2025 Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287737-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: LA MANTIA SANTO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 16/04/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Vicende relative alle modalità di esecuzione della pena - Rilevanza ai fini del diritto alla riparazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'autorità che emette l'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. (Fattispecie relativa a periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un condannato, in ragione dell'intervenuta revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell'esecuzione in quanto notificato, ai fini della presentazione dell'istanza diretta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al "rito degli irreperibili", con conseguente decorrenza dei termini per la presentazione della richiesta di misura alternativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 9721 del 2022 Rv. 282857-01, N. 25092 del 2021 Rv. 281735-01, N. 42632 del 2024 Rv. 287112-01

Massime precedenti Vedi: N. 28818 del 2018 Rv. 273300-01, N. 32362 del 2023 Rv. 284927-01

Sez. 4, Sentenza n. 13349 del 22/01/2025 Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287902-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: SACCO RAFFAELE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 21/05/2024

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia - Fonti - Contenuto - Accertamento - Fattispecie.

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante e deve essere accertata in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico, nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, in relazione al decesso del frequentatore di una discoteca avvenuto per effetto della caduta di sassi da un costone roccioso a seguito di piogge, aveva ravvisato la posizione di garanzia, a tutela della pubblica incolumità, in capo al gestore del locale, destinatario dei provvedimenti di prescrizione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che vietava l'uso della discoteca in tali condizioni atmosferiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19029 del 2017 Rv. 269602-01, N. 38624 del 2019 Rv. 277190-01, N. 57937 del 2018 Rv. 274774-01

Massime precedenti Vedi: N. 19558 del 2021 Rv. 281171-01, N. 48793 del 2016 Rv. 268216-01, N. 24372 del 2019 Rv. 276292-01, N. 38991 del 2010 Rv. 248849-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 15455 del 26/11/2024** Ud. (dep. **18/04/2025**) Rv. **287730-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: LA GIGLIA STEFANO ANGELO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/01/2024

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Mancata contestazione di un'aggravante - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Riconoscimento dell'aggravante non contestata - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Indicazione.

In tema di circostanze, il giudice, in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata "tamquam non esset" un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43083 del 2024 Rv. 287243-01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615-02, N. 27181 del 2024 Rv. 286652-01, N. 26798 del 2024 Rv. 286650-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 4, **Sentenza n. 13525 del 26/11/2024** Ud. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287904-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ARENA MARIA TERESA. Relatore: ARENA MARIA TERESA. Imputato: D'ARCO DAVIDE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/01/2024

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Svolgimento di fatto delle funzioni di dirigente - Assunzione degli obblighi di garanzia - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assume la posizione di garante, in ragione del principio di effettività, colui il quale, di fatto, esercita i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma aziendale. (Fattispecie relativa ai delitti di incendio e lesioni colposi, in cui la Corte, ravvisando l'intervenuto decorso della prescrizione dei reati, ha ritenuto esente da censure l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, quali dirigenti di fatto, sul rilievo della frequente presenza in azienda, anche accanto al titolare, della sussistenza di rapporti con i dipendenti, cui impartivano indicazioni circa le mansioni da svolgere, nonché della presa in carico della gestione del magazzino che custodiva le sostanze chimiche all'origine dell'incendio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22606 del 2017 Rv. 269972-01 Rv. 269973-01, N. 31863 del 2019 Rv. 276586-01, N. 22246 del 2014 Rv. 259224-01, N. 22079 del 2019 Rv. 276265-01, N. 50037 del 2017 Rv. 271327-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 13539 del 26/11/2024 Cc. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287905-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE.
Imputato: M. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 06/06/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN
GENERE - Indebita applicazione della misura di sicurezza personale della casa di lavoro - Diritto
all'indennizzo - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 314 cod. proc.
pen., la privazione della libertà personale indebitamente sofferta per effetto dell'applicazione
della misura di sicurezza personale della casa di lavoro, avendo la stessa natura restrittiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 com. 1 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE
COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28369 del 2022 Rv. 283663-02, N. 11086 del 2013 Rv. 254938-
01, N. 5001 del 2009 Rv. 242864-01

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16011 del 04/04/2025 Cc. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287980-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: RAGGIO MASSIMILIANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 08/10/2024

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Recidiva reiterata - Applicazione - Criteri - Indicazione.

In tema di recidiva reiterata, ai fini della sua applicazione, seppure non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva, non è però sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una maggiore pericolosità del reo, ma occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27450 del 2022 Rv. 283351-05, N. 2519 del 2022 Rv. 282707-02, N. 15591 del 2021 Rv. 281229-01, N. 35159 del 2022 Rv. 283848-01, N. 37063 del 2020 Rv. 280436-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32318 del 2023 Rv. 284878-01

Sez. 5, Ordinanza n. 12507 del 28/03/2025 Cc. (dep. **01/04/2025**) Rv. **287906-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: M. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, CORTE APPELLO TRIESTE, 07/10/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello proposto per i soli interessi civili - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso per cassazione - Art. 573-bis cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, nel caso di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparabile alla conferma della sentenza appellata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 25048 del 2023 Rv. 284872-01, N. 14023 del 2012 Rv. 252516-01, N. 2041 del 2000 Rv. 217427-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 16411 del 21/03/2025** Ud. (dep. 30/04/2025) Rv. 287828-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: BERISHA PATRICK. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/05/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio di appello - Disciplina emergenziale pandemica - Trattazione orale a seguito di richiesta della parte civile - Omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato - Nullità assoluta - Presenza di difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio disposta su richiesta di altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29349 del 2023 Rv. 284936-01, N. 11170 del 2024 Rv. 286046-01

Massime precedenti Difformi: N. 7750 del 2022 Rv. 282897-01, N. 3673 del 2022 Rv. 282750-01

Massime precedenti Vedi: N. 47562 del 2023 Rv. 285557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01

Sez. 5, **Sentenza n. 16414 del 21/03/2025** Ud. (dep. 30/04/2025) Rv. 287858-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: PG C/ NICASTRI VITO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 05/12/2023

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riforma in senso assolutorio della condanna di primo grado - Prospettazione difensiva - Superamento del ragionevole dubbio - Necessità - Esclusione - Plausibile ricostruzione alternativa dei fatti - Sufficienza.

Nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna non richiede che la prospettiva difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 25272 del 2021 Rv. 281468-01, N. 2474 del 2022 Rv. 282612-01, N. 54300 del 2017 Rv. 272082-01, N. 45506 del 2023 Rv. 285548 - 15, N. 29261 del 2017 Rv. 270868-01, N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267489-01 Rv. 267487-01, N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

Sez. 5, Sentenza n. 16431 del 21/03/2025 Cc. (dep. **30/04/2025**) Rv. **287865-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **BIFULCO DANIELA.** *Relatore:* **BIFULCO DANIELA.** *Imputato:* **PALERMO ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 11/09/2024

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Estinzione del reato e di ogni effetto penale per decorso dei termini di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. - Effetti penali della condanna ai fini della recidiva - Esclusione.

In tema di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10314 del 2020 Rv. 278495-01, N. 14073 del 2024 Rv. 286175-02, N. 11709 del 2020 Rv. 278926-01, N. 46064 del 2021 Rv. 282270-01

Sez. 5, Sentenza n. 15903 del 19/03/2025 Cc. (dep. **24/04/2025**) Rv. **287916-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Relatore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Imputato:* **KAMBI JALLEY BAKARY. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/12/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Appropriazione di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento - Configurabilità del reato di furto e non di quello, ora depenalizzato, di appropriazione di cose smarrite - Sussistenza - Ragioni.

Integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di chi si impossessa di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 647 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40327 del 2011 Rv. 251723-01, N. 11860 del 1998 Rv. 211920-01, N. 11034 del 1999 Rv. 214359-01, N. 46991 del 2013 Rv. 257432-01, N. 8109 del 2000 Rv. 216589-01, N. 1710 del 2017 Rv. 268910-01, N. 4132 del 2020 Rv. 278225-01

Massime precedenti Difformi: N. 40654 del 2012 Rv. 253446-01, N. 12922 del 2004 Rv. 228629-01, N. 2148 del 2017 Rv. 268985-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 15175 del 11/03/2025** Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287864-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: GIP MILANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MILANO, 22/11/2024

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Capo d'imputazione che dia adito ad interpretazioni divergenti - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale nel caso in cui i fatti descritti nell'imputazione, che determinano la scelta del giudice territorialmente competente a decidere, diano adito a divergenti interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto. (Fattispecie in cui la formulazione del capo d'imputazione non consentiva di ricondurre la commissione dei fatti di infedeltà patrimoniale ascritti agli imputati, ex art. 2634 cod. civ., in un'unica o in plurime condotte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 10703 del 2024 Rv. 286096-01, N. 46181 del 2023 Rv. 285424-01, N. 11400 del 2024 Rv. 286071-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12617 del 10/03/2025** Ud. (dep. 01/04/2025) Rv. 287977-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: GIAVARDI GIANCARLO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 08/11/2024

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Presidente di società cooperativa artigiana - Soci inquadrati come lavoratori autonomi, ma svolgenti attività di lavoro dipendente - Mancato versamento sistematico da parte del presidente dei contributi previdenziali - Fallimento conseguente a operazioni dolose - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., la condotta del presidente di una società cooperativa artigiana che, sistematicamente, non abbia provveduto all'adempimento delle obbligazioni previdenziali relative ai soci che, sebbene inquadrati come lavoratori autonomi e, quindi, astrattamente onerati in proprio al versamento dei contributi previdenziali, svolgevano, in concreto, attività di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1 com. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29586 del 2014 Rv. 260492-01, N. 12426 del 2014 Rv. 259997-01, N. 24752 del 2018 Rv. 273337-01, N. 15281 del 2017 Rv. 270046-01, N. 16111 del 2024 Rv. 286349-01, N. 45672 del 2015 Rv. 265510-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 14204 del 07/03/2025** Cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287857-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MASINI TIZIANO**. Relatore: **MASINI TIZIANO**.
Imputato: **SGARBI VITTORIO**. P.M. **CICCARELLI SIMONETTA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 17/09/2024

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
- Diffamazione via "internet" - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Indicazione.

In tema di diffamazione commessa a mezzo della rete "internet", ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato, la competenza territoriale va determinata applicando i criteri suppletivi previsti dall'art. 9 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 31677 del 2015 Rv. 264521-01, N. 2739 del 2011 Rv. 249179-01, N. 16307 del 2011 Rv. 249974-01

Massime precedenti Vedi: N. 33287 del 2016 Rv. 267703-01, N. 41956 del 2024 Rv. 287239-03

Sez. 5, **Sentenza n. 13309 del 04/03/2025** Ud. (dep. 07/04/2025) Rv. 287961-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. Estensore: **CANANZI FRANCESCO**. Relatore: **CANANZI FRANCESCO**. Imputato: **BENZI DIEGO**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 03/07/2024

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Delibazione del giudice del diverso procedimento - Sindacato su di essa della Corte di cassazione - Limiti.

In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, il controllo demandato al giudice del procedimento diverso in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l'utilizzo della prova - tra i quali la cd. connessione forte ex art. 12 cod. proc. pen.-, dà luogo a un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 46085 del 2018 Rv. 275351-02, N. 20224 del 2002 Rv. 221445-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 5, **Sentenza n. 13309 del 04/03/2025** Ud. (dep. 07/04/2025) Rv. 287961-02

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. Estensore: **CANANZI FRANCESCO**. Relatore: **CANANZI FRANCESCO**. Imputato: **BENZI DIEGO**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 03/07/2024

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Riqualficazione del delitto del

SEZIONE QUINTA

diverso processo - Imputazione per la quale l'acquisizione non sarebbe consentita - Utilizzabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di intercettazioni, i risultati acquisiti in altro procedimento sono utilizzabili, in relazione ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, anche nel caso in cui essi vengano riqualificati in altri delitti per i quali l'acquisizione non sarebbe consentita purché, al momento dell'acquisizione, il giudice dia conto della correttezza dell'originaria imputazione e delle sopravvenute e fisiologiche esigenze dibattimentali che hanno giustificato la riqualificazione stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25802 del 2011 Rv. 250892-01, N. 19852 del 2009 Rv. 243780-01

Sez. 5, Sentenza n. 13309 del 04/03/2025 Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287961-03**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: BENZI DIEGO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 03/07/2024

594040 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - TRASPORTO E SPEDIZIONI - Sottrazione delle cose trasportate - Autonomo potere di disponibilità del vettore - Necessità.

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del vettore che, avendo la disponibilità autonoma della "res" affidatagli, se ne impossessi. (In motivazione, la Corte ha affermato che, diversamente, si versa nell'ipotesi di furto qualora tra il trasportatore e la cosa sussiste un semplice rapporto materiale, determinato da un affidamento condizionato e conseguente a un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione che non attribuisce all'agente un'autonoma disponibilità sulla cosa medesima).(Vedi, n. 7079 del 1988, Rv. 178616-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41875 del 2013 Rv. 256710-01

Sez. 5, Sentenza n. 16012 del 28/02/2025 Ud. (dep. **28/04/2025**) Rv. **287917-01**

Presidente: BORRELLI PAOLA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROVIGO C/ MORENA GIOVANNA. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO VENEZIA, 07/03/2024

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Requisiti formali dell'atto - Falsa attestazione in ordine alle presenze, al tempo e al luogo di formazione dell'atto - Falso in atti pubblici - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

E' configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del falso innocuo nella condotta del notaio, delegato dal giudice per l'esecuzione immobiliare, il quale aveva attestato di aver redatto, alla presenza di due avvocati, il verbale delle aste immobiliari presso i locali del tribunale, luogo dove non si era recato).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5896 del 2021 Rv. 280453-01, N. 11753 del 2020 Rv. 278982-01, N. 23891 del 2019 Rv. 275559-01, N. 15901 del 2021 Rv. 281041-01, N. 28599 del 2017 Rv. 270245-01, N. 8200 del 2018 Rv. 272419-01, N. 15641 del 2024 Rv. 286376-02

Sez. 5, Sentenza n. 15160 del 25/02/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287914-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **CARBONE GIUSEPPE SALVATORE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 06/11/2024

577029 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - Liberazione condizionale - Collaboratore di giustizia - Prescrizione dell'obbligo di corrispondere mensilmente una somma di denaro a una associazione di volontariato - Possibilità - Sussistenza.

In tema di liberazione condizionale, è legittimo il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, nel riconoscere, ai sensi dell'art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, il beneficio al collaboratore di giustizia, gli imponga la prescrizione di corrispondere mensilmente a una associazione di volontariato una somma di denaro determinata in ragione delle condizioni economiche in cui versa.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies com. 1, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies com. 4, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19854 del 2020 Rv. 279321-01, N. 17831 del 2021 Rv. 281360-01, N. 42357 del 2019 Rv. 277141-01

Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 25/02/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287863-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **R. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE CHIETI, 02/10/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Conseguenze.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottata previo consenso, anche in forma tacita, dell'imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità, di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27249 del 2020 Rv. 279554-01, N. 4761 del 2020 Rv. 278306-01

Massime precedenti Vedi: N. 4926 del 2020 Rv. 278442-01, N. 5784 del 2018 Rv. 272006-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14203 del 24/02/2025 Cc. (dep. **10/04/2025**) Rv. **287911-01**

Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Estensore: CARUSILLO ELENA. Relatore: CARUSILLO ELENA. Imputato: S. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE ANCONA, 31/10/2024

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Accordo concernente una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione - Successivo proscioglimento per uno dei reati cd. satellite - Caducazione dell'accordo - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, il proscioglimento, nel corso del giudizio, per una qualsiasi causa, per uno dei cd. reati satellite, non determina la caducazione dell'intero accordo, ma solo l'eliminazione della pena prevista per suddetto reato, a condizione che nella motivazione della sentenza siano indicati i singoli aumenti da applicare per ciascun reato e non sia riportata la sola pena finale complessiva, non sussistendo, in tale ipotesi, il pericolo di un'indebita alterazione del profilo negoziale della pronuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitatamente al delitto di minaccia, ritenuto assorbito in quello di atti persecutori, eliminando, nella misura determinata dall'accordo intercorso tra le parti, il relativo aumento di pena).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23171 del 2018 Rv. 273378-01, N. 40320 del 2016 Rv. 267758-01, N. 39521 del 2017 Rv. 271022-01, N. 52070 del 2019 Rv. 277660-01

Massime precedenti Difformi: N. 20120 del 2016 Rv. 266724-01, N. 37648 del 2004 Rv. 229150-01, N. 23150 del 2019 Rv. 275971-01, N. 35492 del 2012 Rv. 253889-01, N. 7453 del 2014 Rv. 259529-01

Massime precedenti Vedi: N. 17880 del 2019 Rv. 275604-01

Sez. 5, Sentenza n. 14578 del 19/02/2025 Cc. (dep. **14/04/2025**) Rv. **287862-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: DE LUCA JOANNES MARIA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 06/06/2024

516003 BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETA' INDUSTRIALE) - IN GENERE - Contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi - Elemento oggettivo - Riproduzione del marchio "tridimensionale" - Integrazione - Condizioni.

Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente un marchio "rinomato", a condizione che si accerti che la suddetta riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul bene oggetto dell'imitazione il potere di individuazione dell'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 9, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 13396 del 2011 Rv. 250047-01, N. 5260 del 2014 Rv. 258722-01, N. 35235 del 2022 Rv. 283796-01, N. 33900 del 2018 Rv. 273893-01, N. 40324 del 2019 Rv. 277049-01, N. 16807 del 2019 Rv. 275814-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Ordinanza n. 13315 del 13/02/2025** Cc. (dep. 07/04/2025) Rv. 287910-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **ROMANO MICHELE.** Relatore: **ROMANO MICHELE.** Imputato: **GOBBETTI GILBERTO.** P.M. **DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 23/10/2024

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Restituzione del termine - Richiesta presentata a giudice incompetente - Trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l'inammissibilità non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 29246 del 2013 Rv. 255464-01

Massime precedenti Vedi: N. 1206 del 2021 Rv. 280749-01, N. 33647 del 2022 Rv. 283474-01, N. 10409 del 2020 Rv. 278773-01

Sez. 5, **Sentenza n. 13299 del 13/02/2025** Ud. (dep. 07/04/2025) Rv. 287908-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **CANANZI FRANCESCO.** Relatore: **CANANZI FRANCESCO.** Imputato: **TARQUINIO ANTONIO.** P.M. **PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/10/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Condotta di dissipazione - Individuazione.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di dissipazione consiste nell'impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue non con l'oggetto sociale astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo sia alle sue dimensioni e complessità, sia alla concreta attività svolta, sia alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali sussistenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2328 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7437 del 2021 Rv. 280550-02, N. 34979 del 2020 Rv. 280321-01, N. 38396 del 2017 Rv. 270763-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 13303 del 13/02/2025** Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287909-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: D. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/10/2024

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Pluralità di armi illegalmente detenute - Condotta accertata in un unico contesto temporale e locale - Configurazione di un reato singolo - Sussistenza - Rilevanza del numero di armi ai fini della determinazione della pena - Possibilità - Sussistenza.

La detenzione illegale di più armi, in un unico contesto temporale e locale, integra un singolo reato e il numero delle armi può rilevare ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha affermato che, diversamente, la detenzione delle armi in territori differenti configura più condotte di reato, in quanto il controllo sulla disponibilità delle stesse spetta alle diverse articolazioni dell'autorità di pubblica sicurezza, in relazione al territorio di competenza).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 all. 2

Massime precedenti Conformi: N. 44066 del 2010 Rv. 249053-01

Massime precedenti Difformi: N. 1353 del 2000 Rv. 216610-01, N. 15402 del 2004 Rv. 228827-01

Massime precedenti Vedi: N. 25203 del 2019 Rv. 276392-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. 5, **Sentenza n. 14330 del 11/02/2025** Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287978-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: POTENZA GIUSEPPE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 05/07/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Pagamento di debiti estinti per compensazione legale - Bancarotta patrimoniale per distrazione - Configurabilità - Condizioni.

In tema di reati fallimentari, poiché la compensazione legale tra due debiti opera automaticamente purché questi coesistano e siano certi, liquidi ed esigibili, commette il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'amministratore che paghi un debito che, per effetto dell'automatico operare della compensazione legale, sia divenuto inesistente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata dovendosi accertare che, al momento del pagamento, sussistevano tutti i presupposti normativamente previsti per l'automatica operatività della suddetta causa di estinzione dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 3, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 37062 del 2022 Rv. 283661-02, N. 27446 del 2024 Rv. 286623-01, N. 27132 del 2020 Rv. 279633-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 14558 del 11/02/2025** Ud. (dep. 14/04/2025) Rv. 287912-02

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: CARCHIDI GABRIELE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/05/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Rinuncia - Effettuata dal difensore - Ammissibilità - Esclusione.

La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto valida la rinuncia scritta alla prescrizione, autenticata dal difensore d'ufficio privo di procura speciale e depositata in assenza dell'imputato, in relazione al quale non vi era prova di avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 23412 del 2005 Rv. 231879-01, N. 21666 del 2013 Rv. 256076-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18953 del 2016 Rv. 266333-01

Sez. 5, **Sentenza n. 14558 del 11/02/2025** Ud. (dep. 14/04/2025) Rv. 287912-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: CARCHIDI GABRIELE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/05/2024

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Processo celebrato in assenza dell'imputato - Incolpevole mancata conoscenza del processo - Condizioni - Indicazione.

In tema di giudizio in assenza, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", né dall'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di avvenuta spedizione della raccomandata contenente il decreto di citazione, in assenza della ricezione dell'avviso di ricevimento dal quale desumere l'esito del tentativo di notifica e, comunque, della prova di attivazione degli ulteriori adempimenti connessi all'eventuale omessa ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21492 del 2022 Rv. 283429-01, N. 14033 del 2023 Rv. 284377-01, N. 43140 del 2019 Rv. 277210-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 13298 del 07/02/2025** Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287907-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: CHERUBINI MARIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/05/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello - Riduzione della pena al di sotto del limite di legge - Obbligo del giudice di pronunciarsi d'ufficio sulla sostituzione - Esclusione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d'appello, in caso di riduzione, al di sotto del limite di legge, della pena inflitta in primo grado, non ha l'obbligo di attivare d'ufficio il meccanismo di sostituzione della pena applicata. (In motivazione la Corte ha affermato che al giudice d'appello è riconosciuto un potere discrezionale, esercitabile anche senza la necessità di un'esplicita richiesta dell'interessato, in difetto della quale, al mancato esercizio di tale potere, non consegue la nullità della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 19326 del 2015 Rv. 263558-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12613 del 15/01/2025** Ud. (dep. **01/04/2025**) Rv. **287859-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: GAROFALO YURI. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/01/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Mandato speciale rilasciato ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo precedente l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - Conferimento ad uno solo dei due precedenti difensori di fiducia - Revoca implicita del secondo difensore - Esclusione.

In tema di impugnazioni, il mandato speciale previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, conferito ad uno solo dei due precedenti difensori di fiducia, non può essere interpretato come revoca implicita dell'altro difensore di fiducia in precedenza nominato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 20318 del 2024 Rv. 286423-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 15865 del 2024 Rv. 286286-01, N. 45842 del 2024 Rv. 287340-01, N. 25419 del 2024 Rv. 286466-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12164 del 2012 Rv. 252027-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 15897 del 09/01/2025** Cc. (dep. 24/04/2025) Rv. 288005-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: JEBALI MOURAD. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 10/09/2024

661126 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Giudizio d'appello - Ambito del sindacato d'inammissibilità - Genericità "intrinseca" ed "estrinseca" - Sussistenza - Infondatezza, anche manifesta, dei motivi - Esclusione.

Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 36533 del 2021 Rv. 281978-01, N. 11942 del 2020 Rv. 278859-01

Massime precedenti Vedi: N. 19364 del 2024 Rv. 286468-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8825 del 2017 Rv. 268822-01

Sez. 5, **Sentenza n. 15887 del 09/01/2025** Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287979-02

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PERUGINO GIUSEPPE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/04/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Errore di compilazione - Falso grossolano - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la mancanza di data e la presenza di errori logici nella compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità per la partecipazione a un concorso pubblico, non inficiano, di per sé, la capacità decettiva del documento, qualora lo stesso sia posto alla base della nomina, altrimenti impossibile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il falso grossolano nella condotta di un medico ospedaliero, titolare di incarico incompatibile, che, ai fini della partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione del ruolo di direttore di unità operativa complessa, aveva "spuntato" sia la dichiarazione "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato", sia quella "di essere titolare di rapporto non esclusivo" e non aveva apposto la data in calce alla dichiarazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 483

Massime precedenti Vedi: N. 18015 del 2015 Rv. 263279-01, N. 2496 del 2020 Rv. 278134-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 15887 del 09/01/2025** Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287979-03

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PERUGINO GIUSEPPE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/04/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - Concorso pubblico per il ruolo di direttore di unità ospedaliera complessa - Dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà del dirigente medico ospedaliero esercente attività non autorizzata presso una struttura privata - Attestazione di assenza di incompatibilità - Incarico non retribuito - Rilevanza - Esclusione.

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta del dirigente medico, dipendente di una struttura ospedaliera pubblica con rapporto di esclusiva, che nella dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà per la partecipazione al concorso pubblico di direttore di unità ospedaliera complessa, dichiara l'assenza di condizioni di incompatibilità nonostante la prestazione, non autorizzata, di attività esterna, anche se non retribuita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 20/12/2000 num. 445 art. 76, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 15901 del 2021 Rv. 281041-01

Sez. 5, **Sentenza n. 15887 del 09/01/2025** Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287979-04

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PERUGINO GIUSEPPE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/04/2024

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Truffa aggravata ai danni dello Stato - Medico ospedaliero - Omessa comunicazione di attività "intra moenia" in struttura diversa da quella autorizzata - Omessa rendicontazione dell'attività "intra moenia" autorizzata - Silenzio eloquente - Idoneità delle omissioni a integrare il raggio - Sussistenza.

Configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medico ospedaliero, autorizzato all'espletamento di attività sanitaria "intra moenia" presso uno studio privato, il quale ometta di comunicare all'ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura diversa da quella autorizzata (nella specie, clinica privata della quale è socio), così da indurre la struttura ospedaliera a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, o, ancora, ometta di rendicontare le somme percepite per l'attività intramurale autorizzata, così percependo l'intero compenso corrisposto dai pazienti, piuttosto che una quota percentuale di esso. (In motivazione, la Corte ha affermato che tacere su determinate circostanze non costituisce una mera "inerzia", ma, al contrario, con il concorso di altre condotte attive, acquisisce un significato "eloquente" che trasforma il silenzio in un comportamento attivo raggirante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13411 del 2019 Rv. 275463-01, N. 46209 del 2023 Rv. 285442-01, N. 23079 del 2018 Rv. 272981-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 13292 del 17/12/2024** Ud. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287861-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BIFULCO DANIELA.** *Relatore:* **BIFULCO DANIELA.** *Imputato:* **BENINCASO CARLO.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 30/05/2024

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Furto di contenitori di oli esausti - Aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio la sottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati che operino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessi attiene a un pubblico servizio che, correlato alla gestione dei rifiuti, persegue finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 29538 del 2023 Rv. 284940-01, N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 9611 del 2025 Rv. 287743-01

APRILE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, Sentenza n. 13274 del 03/04/2025 Cc. (dep. 04/04/2025) Rv. 287965-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: BOJCHENKO ROMAN (CON OBBLIGHI). P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 03/03/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo processuale - Tutela avverso il provvedimento di arresto interno emesso dallo Stato di emissione - Esercizio successivo alla consegna - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con sentenza 28 gennaio 2021, C-649/19, IR - presuppone, nel caso di mandato emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, l'avvenuta consegna della persona interessata alle autorità competenti dello Stato membro emittente, posto che solo da tale momento, ai sensi della Direttiva europea 2012/13, è acquisita la qualità di imputato con i diritti connessi a tale qualità (e a quella di indagato), sicché, nella fase precedente, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa avverso il provvedimento custodiale emesso dallo Stato richiedente le informazioni inserite nell'euromandato, riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del momento e del luogo della sua commissione, nonché del grado di partecipazione della persona ricercata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la persona richiesta in consegna lamentava la violazione di diritti fondamentali, per non avere avuto cognizione del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale finlandese e dei rimedi esperibili).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 all. GAI, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 7, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 6560 del 2023 Rv. 284208-01, N. 42987 del 2024 Rv. 287266-01, N. 45525 del 2010 Rv. 248970-01

Sez. 6, Sentenza n. 15506 del 02/04/2025 Cc. (dep. 18/04/2025) Rv. 287989-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: L. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI NAPOLI, 30/01/2025

609084 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE - Rappresentazione dei passaggi causali più significativi della vicenda - Necessità - Sussistenza - Previsione di tutte le caratteristiche del fatto concreto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza del dolo, l'agente deve rappresentarsi i passaggi causali più significativi in cui si dipana il fatto tipico, non essendo anche richiesta la previsione di tutti gli aspetti di dettaglio del fatto concreto. (Fattispecie in tema di lesioni riportate dagli agenti di una pattuglia intervenuta in ausilio ad altra durante un inseguimento stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47152 del 2022 Rv. 284330-01, N. 8004 del 2021 Rv. 280672-01, N. 12954 del 2008 Rv. 240275-01, N. 52869 del 2018 Rv. 274986-01

Sez. 6, Sentenza n. 13585 del 01/04/2025 Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287867-02

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: CAMPANILE ANDREA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 25/11/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Sequestro di dispositivi informatici - Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21 - Preventiva autorizzazione del giudice - Mancanza - Inutilizzabilità della prova - Esclusione - Nullità dell'atto - Sussistenza - Deducibilità dopo la pronuncia del tribunale del riesame - Esclusione.

Il sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, non comporta l'inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma la nullità dell'atto, che non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato, in tal caso, garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680, Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 51, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2009 num. 136, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 36776 del 2024 Rv. 286923-01, N. 25549 del 2024 Rv. 286467-01, N. 17312 del 2024 Rv. 286358-03, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01

Sez. 6, Sentenza n. 13585 del 01/04/2025 Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287867-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: CAMPANILE ANDREA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 25/11/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Accesso ai dati contenuti in dispositivi informatici - Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21 - Controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente - Necessità - Sussistenza - Esercizio del controllo da parte del pubblico ministero - Esclusione - Ragioni.

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede, secondo la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all'organo richiedente l'accesso, sicché tale funzione non può essere esercitata dal pubblico ministero, avendo lo stesso, a prescindere dal suo statuto di autonomia, natura di parte processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680, Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 51, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num.

SEZIONE SESTA

58 art. 15, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2009 num. 136, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-02, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-04

Sez. 6, Sentenza n. 15107 del 28/03/2025 Ud. (dep. 16/04/2025) Rv. 287941-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: PMT C/ CALCAGNO COSTANTINO. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 26/11/2024

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Falsa negazione della conoscenza di fatti già noti all'autorità inquirente - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di colui che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se gli stessi risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella specie, l'imputato aveva negato di avere assistito a una cessione di sostanza stupefacente, comunque confermata dal cessionario e avvenuta, altresì, sotto la diretta percezione degli agenti di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all'arresto in flagranza del cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6235 del 2000 Rv. 216228-01, N. 28426 del 2013 Rv. 256064-01, N. 13086 del 2014 Rv. 259497-01

Massime precedenti Vedi: N. 9415 del 2016 Rv. 267276-01, N. 13143 del 2022 Rv. 283109-01

Sez. 6, Sentenza n. 15503 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025) Rv. 287942-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: PG PMT C/ FONTANA GIOVANNI. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 06/11/2024

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Omessa comunicazione dell'avviso di udienza al pubblico ministero costituito presso il tribunale dell'impugnazione - Conseguenze - Nullità generale a regime intermedio deducibile con ricorso per cassazione - Sussistenza - Comunicazione dell'avviso al diverso ufficio requirente che ha chiesto l'applicazione della misura - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

L'omessa comunicazione dell'avviso della data fissata per l'udienza avanti al tribunale del riesame al pubblico ministero costituito presso il medesimo tribunale distrettuale, ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., integra una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducibile per mezzo del ricorso per cassazione, senza potersi ritenere surrogata dalla comunicazione dell'avviso al diverso organo requirente che ha chiesto l'applicazione della misura. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, l'avviso di udienza era stato comunicato solo al procuratore

SEZIONE SESTA

generale che aveva richiesto l'applicazione della misura alla corte di appello, a seguito della riforma del giudizio assolutorio di primo grado, ex art. 300, comma 5, cod. proc. pen., e non anche al pubblico ministero della procura distrettuale antimafia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 45235 del 2014 Rv. 260874-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31011 del 2009 Rv. 244029-01, N. 44060 del 2024 Rv. 287319-01

Sez. 6, Sentenza n. 15113 del 20/03/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287929-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: H. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI ROMA, 22/01/2025

675018 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO - Consegna di beni nell'ambito di procedura estradizionale - Art. 20 del Trattato di estradizione Italia-Argentina - Connessione dei beni con il reato cui attiene la domanda estradizionale - Necessità.

In tema di estradizione processuale passiva, in virtù dell'art. 20, lett. a) e b), della Convenzione di estradizione Italia-Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, n. 219, il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale, costituendone mezzi di prova od oggetti da esso provenienti, questi ultimi intesi, conformemente al disposto dell'art. 714, comma 1, cod. proc. pen., quali corpo del reato o cose ad esso pertinenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 1, Tratt. Internaz. 09/12/1987 art. 20, Legge 19/02/1992 num. 219

Sez. 6, Sentenza n. 15263 del 20/03/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287967-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: PEDONE GIOVANNI. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 03/06/2024

677063 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA - Allegazione di motivazione relativa ad altro imputato - Nullità della sentenza - Sussistenza - Procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione - Conseguenze - Ragioni.

La sentenza d'appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato è nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, va annullata senza rinvio per la rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Conformi: N. 17510 del 2018 Rv. 272811-01, N. 1088 del 2010 Rv. 245847-01, N. 244 del 2015 Rv. 261801-01

Massime precedenti Vedi: N. 47068 del 2018 Rv. 274330-01, N. 21795 del 2017 Rv. 269926-01

Sez. 6, Sentenza n. 15276 del 18/03/2025 Cc. (dep. **17/04/2025**) Rv. **287968-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **VILLONI ORLANDO.** *Relatore:* **VILLONI ORLANDO.** *Imputato:* **PEPINI LORENZO (CUI 02U8YV4).** *P.M.* **CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Restituisce nel termine, CORTE APPELLO PERUGIA, 15/10/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta - Adozione "de plano" - Legittimità - Ragioni.

In tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Conformi: N. 17836 del 2020 Rv. 279026-01

Massime precedenti Vedi: N. 24808 del 2020 Rv. 279553-01, N. 745 del 2019 Rv. 274570-01, N. 8867 del 2020 Rv. 278605-01

Sez. 6, Sentenza n. 15783 del 18/03/2025 Ud. (dep. **23/04/2025**) Rv. **287955-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **VILLONI ORLANDO.** *Relatore:* **VILLONI ORLANDO.** *Imputato:* **LANATÀ ANTONIO.** *P.M.* **CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 03/10/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio l'autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale che svolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell'ambito di un'attività di interesse pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. pen. la condotta appropriativa di carburante dell'autista di ambulanza tenuto ad occuparsi, secondo il mansionario, delle prime cure alle persone soccorse, incluse la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione, e del trasporto in ospedale con le connesse operazioni materiali, di registrazione dei dati relativi ai percorsi effettuati ed agli interventi di manutenzione del mezzo).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11

Massime precedenti Vedi: N. 12666 del 2003 Rv. 224257-01, N. 8614 del 2024 Rv. 286068-01, N. 5064 del 2014 Rv. 258768-01, N. 38600 del 2024 Rv. 287032-01, N. 3932 del 2022 Rv. 282755-01, N. 39434 del 2019 Rv. 277366-01, N. 1957 del 2023 Rv. 284109-01, N. 14625 del 2006 Rv. 234033-01

Sez. 6, Sentenza n. 15098 del 17/03/2025 Ud. (dep. 16/04/2025) Rv. 287928-01

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Relatore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Imputato:* **LUPOLI GIUSTINO.** *P.M. LORI PERLA.* (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/10/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Tempestiva richiesta del difensore di trattazione orale - Giudizio celebrato con rito camerale non partecipato - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 44361 del 2024 Rv. 287370-01, N. 16080 del 2024 Rv. 286336-01, N. 29348 del 2024 Rv. 286619-01

Massime precedenti Difformi: N. 38164 del 2022 Rv. 283706-01, N. 44646 del 2021 Rv. 282172-01

Sez. 6, Sentenza n. 15109 del 12/03/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287966-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Relatore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Imputato:* **BOYUN BORIS (ALIAS BARIS - CUI 06EJDHR).** *P.M. DE MASELLIS MARIELLA.* (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/12/2024

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso la Turchia - Pericolo di trattamenti inumani e degradanti - Sussistenza - Ragioni - Verifiche - Modalità.

In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Turchia, sussiste il rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in particolare, con riguardo ai soggetti di etnia curda affiliati a partiti di opposizione, in quanto plurime e affidabili fonti sovranazionali dimostrano la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti umani nelle carceri, di torture e maltrattamenti nonché della compromissione, nel sistema giudiziario turco, del diritto di difesa e dell'indipendenza della magistratura in ordine all'equo processo, dimostrando altresì che non può attribuirsi rilievo al ritiro della sospensione dell'applicazione della Convenzione per

SEZIONE SESTA

la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che era stata disposta, in quello Stato, nel luglio 2016. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza della CGUE, Grande Sezione del 18 giugno 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm c. Turchia, C352/22, sulla necessità che, nei rapporti con la Turchia, l'autorità competente dello Stato membro richiesto non si limiti a prendere atto delle rassicurazioni del Governo richiedente, ma consideri elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26742 del 2021 Rv. 281820-01, N. 31588 del 2023 Rv. 285088-01, N. 8529 del 2017 Rv. 269201-01, N. 18044 del 2022 Rv. 283157-01

Sez. 6, Sentenza n. 14846 del 11/03/2025 Ud. (dep. **15/04/2025**) Rv. **287939-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: P. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 22/05/2024

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Mancata ammissione della testimonianza del minore - Violazione del diritto alla prova - Condizioni - Conseguenze - Ragioni.

La mancata ammissione della testimonianza del minore, possibile e non manifestamente superflua o irrilevante, priva l'imputato dell'effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa, traducendosi in errore di giudizio in merito all'esclusione della prova ed alla mancata rinnovazione in appello. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il sistema processuale contempera adeguatamente le esigenze di tutela dei minori o soggetti diversamente vulnerabili coi diritti di difesa dell'imputato, attraverso la previsione di forme di audizione protetta, tali da garantire una attiva, sia pur mediata, partecipazione di quest'ultimo al contraddittorio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 06

Sez. 6, Sentenza n. 14844 del 11/03/2025 Ud. (dep. **15/04/2025**) Rv. **287927-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: A. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/06/2024

671060 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - Rinnovazione della stessa richiesta negli atti preliminari al dibattimento - Ammissibilità.

In tema di patteggiamento, la richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui non abbia ricevuto il consenso del pubblico ministero o sia stata rigettata dal giudice, può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., anche negli stessi termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 21877 del 2023 Rv. 284516-01, N. 28641 del 2009 Rv. 244581-01, N. 42775 del 2014 Rv. 260449-01, N. 20794 del 2010 Rv. 247361-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14843 del 07/03/2025** Ud. (dep. 15/04/2025) Rv. 287938-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: MATELICANI GUIDO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 12/04/2024

655006 COSA GIUDICATA - EFFICACIA - NEL GIUDIZIO CIVILE O AMMINISTRATIVO DI DANNO - Assoluzione per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. - Efficacia di giudicato in sede civile - Esclusione - Ragioni.

La causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., nell'escludere la punibilità per il reato di falsa testimonianza, non ne fa venir meno la natura di illecito civile e, ove ne sia derivato un danno, i conseguenti obblighi risarcitori azionabili davanti al giudice civile, al riguardo non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 652 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Sez. 6, **Sentenza n. 14843 del 07/03/2025** Ud. (dep. 15/04/2025) Rv. 287938-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: MATELICANI GUIDO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 12/04/2024

595034 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITA' - Dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie non veritiere - Falsa testimonianza finalizzata a sottrarsi ad incriminazione per il precedente reato di calunnia o autocalunnia - Causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza.

Non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. pen., il testimone che, per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia o autocalunnia precedentemente commesso, ribadisca nel processo le dichiarazioni accusatorie o autoaccusatorie già rese. (Diff. Sez. 5, n. 8632 del 1994, Rv. 202567-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30830 del 2013 Rv. 256749-01, N. 3427 del 2009 Rv. 242420-01

Massime precedenti Difformi: N. 10654 del 2009 Rv. 243076-01, N. 7823 del 1999 Rv. 214756-01

Massime precedenti Vedi: N. 6938 del 2019 Rv. 275081-01, N. 51910 del 2019 Rv. 278062-01, N. 18241 del 2022 Rv. 283405-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7208 del 2008 Rv. 238383-01, N. 33583 del 2015 Rv. 264481-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 13339 del 05/03/2025 Cc. (dep. **07/04/2025**) Rv. **287932-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: CUCCARO GENNARO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BENEVENTO, 10/12/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Acquisizione di crediti di imposta inesistenti relativi al c.d. "sisma bonus acquisti" - Reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. - Integrazione - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. - Profitto del reato - Oggetto - Indicazione - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen., il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integrato dalla acquisizione, mediante sconto in fattura, di crediti di imposta inesistenti relativi al c.d. "sisma bonus acquisti" (nella specie, per la mancata esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio da cui sarebbe dovuto conseguire il diritto alla detrazione fiscale), legittimamente può avere ad oggetto, oltre che l'importo del credito conseguito, anche le utilità derivate all'autore del reato dalla ulteriore cessione di detto credito a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter, Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 16 com. 1, Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 16 com. 1, Legge 03/08/2013 num. 90 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23402 del 2024 Rv. 286554-01, N. 29395 del 2018 Rv. 272968-01, N. 11246 del 2022 Rv. 283106-02, N. 46354 del 2024 Rv. 287378-01, N. 51962 del 2018 Rv. 274510-02, N. 40015 del 2024 Rv. 287083-02, N. 2125 del 2022 Rv. 282675-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10280 del 2008 Rv. 238700-01, N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01

Sez. 6, Sentenza n. 14343 del 26/02/2025 Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287926-01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: MARCONI CARLO ALBERTO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 22/03/2024

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Prescrizione del reato - Accertamento autonomo della responsabilità amministrativa da reato - Presupposti - Prova positiva oltre ogni ragionevole dubbio dell'illecito amministrativo - Necessità - Sussistenza.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l'illecito fu commesso, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. art. 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione sia in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, sia in forza dell'art. 66 stesso d.lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 22, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 60, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 66

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 21192 del 2013 Rv. 255369-01, N. 22468 del 2018 Rv. 273399-01

Massime precedenti Vedi: N. 31641 del 2018 Rv. 273085-01, N. 25764 del 2023 Rv. 284915-02, N. 38363 del 2018 Rv. 274320-03

Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 18/02/2025 Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287930-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: SOTTILE FILIPPO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 07/10/2024

606041 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Necessità di sigilli o segni esteriori - Esclusione - Conoscenza della esistenza del vincolo - Sufficienza - Fattispecie.

Il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui l'imputato era stato nominato custode del bene sottoposto a sequestro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43169 del 2018 Rv. 274088-01, N. 3133 del 2014 Rv. 258381-01, N. 37570 del 2002 Rv. 222557-01, N. 24684 del 2015 Rv. 263882-01

Massime precedenti Vedi: N. 44288 del 2019 Rv. 277181-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5385 del 2010 Rv. 245584-01

Sez. 6, Sentenza n. 13086 del 18/02/2025 Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287918-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: LILLI MICHELE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 10/04/2024

606010 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Delitto di frode nelle pubbliche forniture - Somministrazione di beni e servizi - Reato a consumazione prolungata - Momento consumativo - Individuazione.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando ha ad oggetto contratti di somministrazione di beni o servizi, si configura come reato a consumazione prolungata, che si consuma quando si realizza l'ultimo episodio di fraudolento inadempimento dell'obbligazione contrattuale, momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38346 del 2014 Rv. 260269-01, N. 29374 del 2020 Rv. 279679-01, N. 28301 del 2016 Rv. 267828-01, N. 25372 del 2023 Rv. 284883-01, N. 9081 del 2018 Rv. 272384-01, N. 12073 del 2020 Rv. 278752-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 16342 del 17/02/2025** Cc. (dep. 29/04/2025) Rv. 287970-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LOPES PEPE RAFAEL. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 25/11/2024

675016 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Convalida ed emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione - Conseguenze - Annullamento senza rinvio con immediata liberazione dell'estradando - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento, per difetto di motivazione sul pericolo di fuga, dell'ordinanza della corte di appello di convalida dell'arresto e contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere comporta l'immediata liberazione della persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base dell'ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazione integrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del merito di procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha dato luogo all'annullamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18076 del 2012 Rv. 252501-01, N. 25986 del 2010 Rv. 247828-01

Massime precedenti Difformi: N. 620 del 2014 Rv. 257848-01, N. 22189 del 2008 Rv. 239941-01, N. 2266 del 2010 Rv. 245785-01, N. 31373 del 2015 Rv. 264336-01

Massime precedenti Vedi: N. 32770 del 2012 Rv. 253005-01, N. 26647 del 2024 Rv. 286755-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15909 del 17/02/2025** Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287943-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: B. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/05/2024

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Elemento costitutivo - Inadempimento dell'obbligazione stabilita in sede civile - Integrazione - Verifica della conseguente mancata prestazione dei mezzi di sussistenza - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4906 del 2025 Rv. 287597-02, N. 4677 del 2021 Rv. 280396-01, N. 16458 del 2011 Rv. 250090-01, N. 47158 del 2022 Rv. 284023-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 15500 del 14/02/2025** Cc. (dep. 18/04/2025) Rv. 287954-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: CAMPANILE ANDREA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 28/10/2024

654035 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE - Dichiarazione di incompetenza territoriale in sede di riesame - Possibilità - Limiti.

Il tribunale del riesame, investito dell'impugnazione di un provvedimento impositivo di misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa solo se l'azione penale non sia stata ancora esercitata, essendo, successivamente, riservata al giudice di merito ogni valutazione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28161 del 2014 Rv. 260621-01, N. 16478 del 2017 Rv. 269692-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01

Sez. 6, **Sentenza n. 13616 del 12/02/2025** Ud. (dep. 08/04/2025) Rv. 287922-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: CARUSO EMANUELE GAETANO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 28/02/2024

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Rapporto affaristico tra pubblico agente e privato eccedente un singolo atto - Fattispecie corruttive - Distinzione rispetto ai reati di concussione e di induzione a dare o promettere utilità - Prospettiva diacronica - Necessità - Conseguenze.

La qualificazione delle condotte in termini di corruzione, ovvero di concussione od induzione indebita a dare o promettere utilità, va compiuta, nel caso in cui sussista tra pubblico agente e privato un rapporto affaristico che non si esaurisca nel compimento di uno specifico atto, in una prospettiva necessariamente diacronica, che tenga conto della concreta evoluzione nel tempo della relazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può escludersi la configurabilità di una fattispecie corruttiva nell'ipotesi in cui il privato, volgendo a proprio favore l'iniziale rapporto di soggezione rispetto al pubblico funzionario infedele, riesca ad instaurare con questi una relazione di mutuo scambio di indebite utilità su base volontaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317 PENDENTE, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 quater, Cod. Pen. art. 321

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01 Rv. 258474-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 13615 del 12/02/2025** Ud. (dep. **08/04/2025**) Rv. **287921-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: DEL VECCHIO FILIPPO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/06/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Convenzione - Natura di atto pubblico - Esclusione - Ragioni - Delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.

Non integra il delitto di falso ideologico, previsto dall'art. 479 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che stila deliberatamente il contenuto di una convenzione in modo divergente dalla volontà dell'organo istituzionalmente chiamato a definirne i contenuti, posto che la convenzione non ha natura di atto pubblico, ossia di documento volto ad attestare anche solo le premesse fattuali di un atto, bensì di accordo tra parti pubbliche, o tra una parte pubblica e una privata, per la disciplina di aspetti di interesse comune. (Vedi: Sez. 5, n. 834 del 1992, Rv. 193483-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Vedi: N. 17089 del 2022 Rv. 283007-01, N. 37880 del 2021 Rv. 282028-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15772 del 04/02/2025** Ud. (dep. **23/04/2025**) Rv. **287969-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PG C/ BONOFILIO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/09/2023

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Condotta illecita realizzata tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva - Reato - Configurabilità - Ragioni.

In tema di turbata libertà degli incanti, le condotte costituenti reato possono essere realizzate anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, atteso che la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale, mentre è solo con la seconda che il procedimento di scelta del contraente giunge al termine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353

Massime precedenti Conformi: N. 34746 del 2018 Rv. 273550-01, N. 57251 del 2017 Rv. 271727-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15772 del 04/02/2025** Ud. (dep. **23/04/2025**) Rv. **287969-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PG C/ BONOFILIO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/09/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Responsabilità dell'amministratore che funge da prestanome - Configurabilità - Dolo specifico - Elementi sintomatici - Rapporti con l'amministratore di fatto - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto indici del dolo specifico dell'amministratore di diritto la sua attiva partecipazione al meccanismo elusivo legato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche con la richiesta dei vaglia circolari necessari per l'incasso delle somme corrispondenti, e i suoi rapporti con l'amministratore di fatto, di cui eseguiva le direttive).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2570 del 2019 Rv. 275830-01

Massime precedenti Vedi: N. 1722 del 2020 Rv. 277507-01, N. 42897 del 2018 Rv. 273939-02 Rv. 273939-01

Sez. 6, Sentenza n. 14338 del 29/01/2025 Ud. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287925-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: B. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 07/05/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ricorso per cassazione - Possibilità - Sussistenza - Regime di procedibilità del reato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 55, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58

Massime precedenti Conformi: N. 131 del 2025 Rv. 287434-01 Rv. 287434-01

Massime precedenti Difformi: N. 6595 del 2024 Rv. 285930-01, N. 7266 del 2025 Rv. 287533-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25080 del 2003 Rv. 224610-01

Sez. 6, Sentenza n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287964-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BARBARO ANTONIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/01/2024

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Trasferimento fraudolento di valori - Assorbimento - Condizioni.

SEZIONE SESTA

Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Conformi: N. 38141 del 2022 Rv. 283677-01

Massime precedenti Vedi: N. 39489 del 2023 Rv. 285123-01

Sez. 6, Sentenza n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287964-03**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BARBARO ANTONIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/01/2024

623005 STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Importazione - Consumazione del reato - Conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore - Sufficienza - Esclusione - Disponibilità dello stupefacente e controllo delle attività di trasferimento - Necessità.

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo fra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessario il conseguimento, da parte dell'importatore, della materiale disponibilità, anche all'estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni volte al trasporto e all'introduzione della stessa nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 37350 del 2024 Rv. 287028-01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949-04, N. 27998 del 2011 Rv. 250560-01, N. 37478 del 2014 Rv. 260276-01, N. 40044 del 2022 Rv. 283942-01, N. 9854 del 2024 Rv. 286165-01

Massime precedenti Difformi: N. 486 del 1999 Rv. 212252-01, N. 1555 del 2022 Rv. 282407-01, N. 38368 del 2023 Rv. 284960-01, N. 29655 del 2018 Rv. 273717-01, N. 14276 del 2023 Rv. 284604-01, N. 6498 del 2021 Rv. 280932-01

Sez. 6, Sentenza n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287964-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BARBARO ANTONIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/01/2024

548021 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - Limite minimo di pena ex art. 9 cod. pen. - Verifica - Al momento dell'esercizio dell'azione penale - Ragioni - Fattispecie.

In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, il limite minimo di pena richiesto dall'art. 9, comma primo, cod. pen., in quanto costituisce condizione di procedibilità, deve essere verificato - al pari della presenza del responsabile nel territorio dello Stato - al momento dell'esercizio dell'azione penale, essendo irrilevante il suo venir meno nel corso del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il computo, ai detti fini, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa e della transnazionalità

SEZIONE SESTA

ascrisse in contestazione, sebbene entrambe fossero state, invece, escluse dalla sentenza di primo grado). (Diff.: Sez. 2, n. 4934 del 1977, dep. 1978, Rv. 138785-01; Vedi: Sez. 3, n. 1458 del 1967, dep. 1968, Rv. 107124-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19335 del 2023 Rv. 284621-01

Sez. 6, Sentenza n. 14344 del 15/01/2025 Cc. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287934-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: NASO ANTONINO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 30/09/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Oggetto materiale dello scambio - Nozione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco "di interessarsi" per l'assunzione di lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 21/05/2019 num. 43

Massime precedenti Conformi: N. 43186 del 2024 Rv. 287271-02

Massime precedenti Difformi: N. 51659 del 2023 Rv. 285679-01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2012 Rv. 252788-01

Sez. 6, Sentenza n. 13841 del 15/01/2025 Cc. (dep. **09/04/2025**) Rv. **287924-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MORABITO VINCENZO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 26/09/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Oggetto materiale dello scambio - Nozione.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", espressione che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 ter, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 17/04/2014 num. 62 art. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 43186 del 2024 Rv. 287271-02

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 51659 del 2023 Rv. 285679-01, N. 46922 del 2011 Rv. 251374-01, N. 47405 del 2011 Rv. 251609-01, N. 20924 del 2012 Rv. 252788-01

Sez. 6, Sentenza n. 14344 del 15/01/2025 Cc. (dep. **11/04/2025**) Rv. **287934-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **NASO ANTONINO.** *P.M.* **PICARDI ANTONIETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 30/09/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Assunzione effettiva della qualità di candidato alle elezioni - Necessità - Esclusione - Ragioni.

E' configurabile il delitto di scambio elettorale politico-mafioso anche se al momento della conclusione dell'accordo illecito, finalizzato ad ottenere voti in cambio di una controprestazione, il corruttore non sia ancora candidato, purché l'accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale già ben individuata, poiché tale delitto è posto a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto ad iniziative che possano o meno essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter

Massime precedenti Vedi: N. 1039 del 2022 Rv. 282966-01

Sez. 6, Sentenza n. 13097 del 08/01/2025 Cc. (dep. **03/04/2025**) Rv. **287920-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **O. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/07/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato internato in REMS - Esclusione - Ragioni - Modalità della notificazione - Indicazione - Fattispecie.

Il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - vigente "ratione temporis" - non è richiesto nel caso in cui l'imputato sia internato in REMS, trattandosi di condizione detentiva equiparabile a quella dell'internato in istituto penitenziario e dovendo conseguentemente le notificazioni nei suoi confronti essere eseguite mediante consegna a mani proprie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O) PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 36036 del 2024 Rv. 286893-01, N. 15666 del 2024 Rv. 286301-01, N. 28369 del 2022 Rv. 283663-02, N. 4606 del 2024 Rv. 285973-01, N. 44829 del 2024 Rv. 287346-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01, N. 13808 del 2025 Rv. 287855-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14838 del 16/12/2024** Ud. (dep. 15/04/2025) Rv. 287971-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **FILIPPONE ROCCO SANTO.** P.M. **BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/03/2023

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - "Fonti aperte" indefinite - Nozione - Utilizzabilità a fini di prova - Esclusione - Ragioni.

Sono inutilizzabili a fini di prova le "fonti aperte" indefinite, ossia le notizie, prive di alcun riferimento alla loro provenienza, acquisibili dalla rete internet, posto che altrimenti si rischierebbe di far transitare nel processo, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 187 e 194 cod. proc. pen., informazioni generiche, rientranti, "lato sensu", nell'ambito delle "voci correnti" e delle tesi personali. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono, invece, utilizzabili - poiché riconducibili al concetto di "fatto notorio", ampliato dalle tecnologie informatiche - le "fonti aperte" accessibili tramite internet, di cui sia chiaramente individuabile la provenienza, quali documenti istituzionali, listini prezzi, valori di borsa, cambio valute, distanze stradali, accadimenti noti e incontrovertiti, etc.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis

Massime precedenti Vedi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363-03, N. 21310 del 2022 Rv. 283314-01, N. 24117 del 2024 Rv. 286673-01

Sez. 6, **Sentenza n. 13620 del 03/12/2024** Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287923-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **SILVESTRI PIETRO.** Relatore: **SILVESTRI PIETRO.** Imputato: **PMT C/ COSTANTINO MARCELLO.** P.M. **PATARNELLO MARCO.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' AVELLINO, 30/07/2024

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. nei confronti del corruttore - Condizioni - Ragioni.

Il sequestro preventivo del profitto, finalizzato alla confisca, presuppone che un profitto sia stato conseguito, con conseguente accrescimento della sfera patrimoniale di chi lo subisce, sicché, nel caso di sequestro nei confronti del corruttore, ai sensi dell'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., il profitto non può essere individuato nel prezzo corrisposto al corrotto, se non vi è prova che sia "rientrato" nella disponibilità del corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola sussidiaria di cui alla indicata norma stabilisce solo un parametro per la determinazione del profitto già acquisito, che non sia stato possibile quantificare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23203 del 2024 Rv. 286645-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-01

Sez. 6, **Sentenza n. 13269 del 01/07/2024** Cc. (dep. 04/04/2025) Rv. 287931-01

SEZIONE SESTA

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **CURCIO SALVATORE. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 10/11/2022

618029 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE - Giudizio di pericolosità - Fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna - Utilizzabilità - Condizioni - Adempimento di uno speciale onere di motivazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, motivato in riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale in cui la posizione del preposto era stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto non teneva conto delle ragioni per le quali gli elementi raccolti non erano stati ritenuti neppure sufficienti ad esercitare l'azione penale nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24707 del 2018 Rv. 273361-01, N. 15704 del 2023 Rv. 284488-01, N. 48090 del 2019 Rv. 277908-01, N. 4191 del 2022 Rv. 282655-01, N. 36878 del 2023 Rv. 285251-01, N. 45280 del 2024 Rv. 287312-01, N. 23813 del 2020 Rv. 279805-01.